



CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

LINEE GUIDA DELLA SICUREZZA
NELLE IMPRESE DI SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

A cura del Tavolo di Lavoro CNCT "Sicurezza e igiene lavoro per le imprese dei servizi"
in collaborazione con le Associazioni di categoria della Federazione ALPI e CONFORMA



CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

LINEE GUIDA DELLA SICUREZZA
NELLE IMPRESE DI SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

A cura del Tavolo di Lavoro CNCT "Sicurezza e igiene lavoro per le imprese dei servizi"
in collaborazione con le Associazioni di categoria della Federazione ALPI e CONFORMA

INDICE

PREFAZIONE 5

INTRODUZIONE 7
CONSAPEVOLEZZA E CULTURA

1 SENSIBILIZZARE INFORMANDO: CHECK LIST 9

- 1.1 Ruoli e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro 9
- 1.2 Lavoratori 14
- 1.3 Luoghi di lavoro 20
- 1.4 Incendio ed emergenze 24
- 1.5 Strumenti di Valutazione dei Rischi 29
- 1.6 Impianti 39

44

2 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA, LA SUA ATTUAZIONE
DOCUMENTALE: ESEMPIO CONCRETO 46

Sommario

46

3 ISO 45001 E I VANTAGGI COMPETITIVI PER LE AZIENDE DI SERVIZI 83

PREFAZIONE

E' per me un grandissimo piacere scrivere questa breve prefazione alle **“Linee guida della Sicurezza nelle Imprese di Servizi Innovativi e Tecnologici”** che costituiscono il risultato del Tavolo di Lavoro “Sicurezza e igiene lavoro per le imprese dei servizi”, coordinato dal collega Fabio La Malfa, attivato dal Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale (CNCT) di CSIT in collaborazione con le Associazioni di categoria della Federazione ALPI (Associazione Laboratori e Organismi di Certificazione e Ispezione) e CONFORMA (Associazione Organismi Certificazione Ispezione Prove e Taratura).

Quando oltre un anno fa, su suggerimento di Fabio, attivammo questo Tavolo di Lavoro in CNCT, erano in pochi a credere che si potesse giungere a dei risultati. Mio unico merito, allora, fu quello di aver creduto sin dall'inizio a questo “progetto” che aveva, ed ha, come primo obiettivo quello di **“promuovere la cultura della sicurezza”** nelle aziende dei servizi.

La sicurezza sui luoghi di lavoro, infatti, non deve essere vista o percepita come mero adempimento di norme ma soprattutto come questione “etica”. Quando si tratta di sicurezza sul lavoro si parla di persone, non di burocrazia, e il diritto alla salute è un principio morale imprescindibile, sancito dalla Costituzione.

Il fatto, poi, che la stragrande maggioranza delle aziende del nostro settore non utilizzi “macchinari” e “attrezzature” ad alto rischio, come invece accade in altri settori, non ci esime dal valutare nel migliore dei modi la sicurezza dei nostri dipendenti sui rischi legati all'ambiente di lavoro. Inoltre, trovandoci oramai ad operare in contesti di filiera e “servitizzazione” dei prodotti sempre più spesso i partner/clienti ci richiedono documentazione a evidenza di quanto fatto per la sicurezza, privilegiando le aziende che hanno avviato un processo che le porti alla certificazione ISO 45001.

In questo contesto il Tavolo di Lavoro coordinato da Fabio ha realizzato queste Linee Guida “di base” sulla sicurezza per le Imprese di Servizi Innovativi e Tecnologici in grado di **promuovere la cultura della sicurezza e indirizzare le aziende del nostro settore ad intraprendere un percorso virtuoso per un corretto sistema di gestione della sicurezza in azienda**. Un primo esempio, peraltro, di collaborazione trasversale attivata in Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici (CSIT) tra Sezioni territoriali dei Servizi Innovativi e Tecnologici ed Associazioni di categoria.

Le “Linee guida” saranno messe a disposizione di tutte le aziende aderenti alla nostra Federazione e, laddove richiesto, potranno essere ulteriormente diffuse attraverso l’organizzazione di tappe di approfondimento (seminari, workshop, ecc.) sui singoli Territori.

Ringrazio, dunque, Fabio La Malfa per l’eccellente lavoro di coordinamento svolto, il Direttore Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici Simona Quinzi, i colleghi ed i funzionari della Sezione Terziario Avanzato di Confindustria Alto Adriatico, Dario Trevisiol, Paolo Badin e Marco Casoni, e della Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici di Salerno, Laura Pellegrino e Antonio Iannello, nonché i colleghi delle Associazioni di categoria ALPI, Roberto Cusolito e Chiara Morlacchi, e CONFORMA, Paolo Salsa, per il prezioso contributo fornito al Tavolo di Lavoro.

Edoardo Gisolfi
Presidente CNCT



INTRODUZIONE

a cura di **Fabio La Malfa**

CONSAPEVOLEZZA E CULTURA

Contesto

Le nostre Aziende sono obbligate a adempiere ai disposti di legge che regolamentano le attività sui luoghi di lavoro: svolgere attività di servizi ovvero non usare presse, torni, carrelli elevatori o ponteggi mobili, non ci esime dal valutare la sicurezza dei nostri dipendenti sui rischi legati all'ambiente di lavoro.

Consapevolezza e cultura

La valutazione dei rischi, le conseguenti azioni intraprese, la gestione puntuale delle scadenze di tutti gli adempimenti è oggi condizione imprescindibile.

Il corretto adempimento a quanto previsto dalla normativa consente di evitare sanzioni e condanne ma soprattutto, se attuato in modo consapevole e condiviso con la propria forza lavoro, consente di creare la *cultura della sicurezza* ovvero quella condizione mentale che naturalmente, senza sforzi e imposizione, ci consente di vivere serenamente il lavoro, in sicurezza.

Inoltre, sempre più spesso i nostri Clienti richiedono documentazione a evidenza di quanto fatto per la sicurezza, privilegiando come fornitori le aziende che hanno avviato un processo che le porti alla certificazione ISO 45001.

In questo contesto abbiamo pensato le linee guida sulla sicurezza per le Imprese di Servizi Innovativi e Tecnologici, in grado di informare ed indirizzare le nostre Aziende ad una corretta e completa gestione della sicurezza: un comprensibile questionario per argomenti, modelli di documentazione, proposte per la certificazione, un percorso per un corretto sistema di gestione della sicurezza in azienda.

Normativa di riferimento

Il panorama legislativo contempla numerosi provvedimenti inerenti sicurezza e igiene del lavoro, a carattere nazionale, regionale e comunitario.

Il riferimento al quale attenersi con attenzione è il Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81, che dispone una serie di adempimenti formali e tecnici in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nello specifico ricordiamo l'art. 30 del Decreto che al comma 1 indica *“Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”.*

1 SENSIBILIZZARE INFORMANDO: CHECK LIST

a cura di **Marco Casoni**
e **Fabio La Malfa**

È questo l'obiettivo della **Check List Safety** – Imprese di servizio, primo elemento del progetto sicurezza.

Pensata per chi non ha una specifica preparazione sui temi della sicurezza, ma ben conosce la propria Organizzazione, in primis il Datore di Lavoro, punta l'attenzione su quegli aspetti che devono essere considerati - e che possono essere facilmente rilevati - per garantire la rispondenza dell'impresa alle norme cogenti in materia di sicurezza.

La check list strutturata in 6 macro-argomenti:

- **Ruoli e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro**
- **Lavoratori**
- **Luoghi di lavoro**
- **Incendio ed emergenze**
- **Strumenti di Valutazione dei Rischi**
- **Impianti**

Sotto-articolati in schede tematiche che, adottando un linguaggio semplice e lineare, ne descrivono i principali aspetti, ne evidenziano le criticità - a volte per mezzo di semplici domande – mettendo l'utente in grado di valutare il livello di conformità della sua Organizzazione.

CHECK LIST

1.1 Ruoli e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Datore di Lavoro ai fini della sicurezza - Dirigente - Preposto - Medico competente - Servizio Prevenzione e Protezione (Responsabile, Addetti al servizio di prevenzione e protezione, Rappresentante dei Lavoratori)

Datore di Lavoro ai fini della sicurezza (DDL)

La figura del Datore di lavoro, inteso come titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, può non coincidere con la figura del Datore di lavoro ai fini della sicurezza. Quest'ultimo, ovvero il soggetto a cui sono attribuibili le responsabilità in materia di sicurezza, è colui che, **anche se sprovvisto di regolare**

investitura, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita in concreto i poteri decisionali e di spesa.

Il DDL è individuato e noto all'Organizzazione?

N.B. Le responsabilità in materia di sicurezza di un soggetto indicato quale “Direttore di Stabilimento” sono contenute nei limiti dei poteri e delle disponibilità finanziarie a lui attribuite; ovvero non sono a lui ascrivibili le eventuali violazioni (e relative conseguenze) per tutti quegli adempimenti per i quali non dispone dei mezzi e dei poteri per realizzarli.

In una società retta da un CDA se non è individuato il Datore di Lavoro per la sicurezza, e 2 o più consiglieri (al limite tutti) hanno i medesimi poteri (assumere, organizzare, etc.), tutti condivideranno le medesime responsabilità in materia prevenzionistica.

Sono state attribuite deleghe di funzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro?

In materia di infortuni sul lavoro gli obblighi del DDL (*ad esclusione della designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e della Valutazione di tutti i Rischi*) possono essere trasferiti da questi ad un Delegato, che subentra al primo nelle responsabilità, a condizione che la delega sia effettiva e cioè:

- che riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale
- che il soggetto investito dalla delega possieda la professionalità e l'esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- che il delegato sia dotato dei conseguenti poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa
- che sia formalizzata in un documento con data certa
- che sia accettata (*per iscritto*) dal soggetto delegato.

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità a tutta l'Organizzazione. La stessa non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al DDL.

N.B. il soggetto delegato dal DDL può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, attribuire una delega di secondo livello alle medesime condizioni delle deleghe di funzione del DDL.

Il soggetto al quale sia stata conferita delega si secondo livello non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Dirigente

Dal punto di vista prevenzionistico è un Dirigente il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali esercitati: **attua le direttive del datore di lavoro (*Indipendenza decisionale*), organizzando l'attività lavorativa (*autonomia decisionale*) e vigilando su di essa.**

E questo indipendentemente:

- dalla qualifica riconosciuta nel contratto di lavoro
- dall'attribuzione di una specifica delega di funzioni antinfortunistiche
- dal conferimento di un potere di spesa.

Tutti i Dirigenti devono ricevere una formazione specifica pari ad un minimo di 16 ore che deve essere aggiornata ogni 5 anni con un monte ore complessivo pari a 6.

Preposto

Il ruolo di Preposto è riconosciuto a tutti coloro che, indipendentemente dalla presenza o meno di una esplicita lettera di incarico, sono chiamati a **sovrintendere** all'attività lavorativa **garantendo** l'attuazione delle direttive ricevute, **assicurandosi** che i lavoratori seguano le disposizioni di sicurezza impartite ed utilizzino gli strumenti di protezione prescritti. In caso di rilevazione di comportamenti non conformi, da parte dei Lavoratori, il Preposto deve intervenire per modificarli. Il Datore di Lavoro deve individuare in maniera esplicita i Preposti nelle forme ritenute più adeguate dall'organizzazione (nomine formali, organigramma della sicurezza, etc.), dandone la massima pubblicità nell'ambito dell'Organizzazione. Nelle attività di servizio possono essere riconosciuti tali - in ragione dell'incarico conferito - ad esempio: capoufficio, caposervizio, capoparea etc., o anche il lavoratore che, nell'esecuzione di specifiche attività, esercita un potere funzionale di iniziativa nei confronti di altri lavoratori. Oltre alla formazione prescritta per i lavoratori, i Preposti devono ricevere una formazione aggiuntiva della durata minima di 8 ore che deve essere aggiornata ogni 2 anni con un monte ore pari a 6.

Medico competente

Per le attività di Servizio, la nomina del Medico Competente, effettuata dal DDL o da un Dirigente con delega è obbligatoria in caso di:

- videoterminalisti che trascorrono più di 20 ore settimanali al computer
- presenza di lavoro notturno
- lavoratori per i quali l'esito della valutazione del rischio chimico è superiore a irrilevante per la salute
- lavoratori esposti a valori superiori ai limiti di azione previsti per uno o più agenti fisici

- lavoratori potenzialmente esposti ad Amianto (*se presente in Coperture e/o rivestimenti*)

N.B È opportuno che gli accertamenti sanitari preventivi siano effettuati a prescindere dal rischio mansione.

Se l'Organizzazione ha un unico Datore di Lavoro e più sedi con diversi medici competenti nominati, il DDL (e solo questi) deve individuare tra questi un Medico Competente Coordinatore.

Servizio Prevenzione e Protezione

Per SPP si intende l'Insieme delle persone, sistemi e mezzi **esterni o interni all'azienda** finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, è composto dal Responsabile del Servizio (RSPP) e, dove nominati, dagli Addetti (ASPP).

Per le imprese di servizi non vi è obbligo di organizzare un servizio interno all'azienda.

N.B. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione.

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

Il Responsabile del Servizio **DEVE essere formalmente designato dal Datore di Lavoro** a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

L'RSPP deve aver completato la formazione di base pari a 100 ore (*esclusi i casi di esonero*) e successivamente un aggiornamento di 40 ore ogni 5 anni.

In aziende (*di servizi*) che occupano fino ad un massimo di 200 lavoratori Il DDL può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (*oltre a quelli di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione*).

In questo caso deve:

- darne preventiva informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- ricevere la formazione prevista (*RISCHIO BASSO: 16 ore più 6 ore di aggiornamento ogni 5 anni, RISCHIO MEDIO: 32 ore più 10 ore di aggiornamento ogni 5 anni, RISCHIO ALTO: 48 ore più 14 ore di aggiornamento ogni 5 anni*)

N.B. La nomina di un RSPP esterno è obbligatorio in assenza di dipendenti in possesso degli specifici requisiti.

Addetti al servizio Prevenzione e Protezione

Gli ASPP devono essere nominati, con **lettera di incarico**, dal DDL o da un Dirigente con delega avendo completato la formazione di base pari a 76 ore (*esclusi i casi di esonero*); successivamente devono ricevere un aggiornamento di 20 ore ogni 5 anni.

N.B. La nomina di ASPP non è obbligatoria come per l'RSPP.

In realtà particolarmente complesse (Classe di rischio, presenza di più sedi, etc.) devono essere previsti "in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'organizzazione".

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

È la figura **obbligatoriamente eletta o designata** per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Si tratta di colui che rappresenta i lavoratori per tutto ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro e la prevenzione in qualità di portavoce e di "mediatore" con il DDL o l'RSPP.

Nelle imprese che occupano **fino a 15 lavoratori** il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma designato dai lavoratori al loro interno (*RLS*) oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto (*RLST*).

Nelle aziende con *più di 15 lavoratori* RLS è eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda (*elezione ogni 3 anni*) o, in assenza di tali rappresentanze, designato dai lavoratori della azienda al loro interno.

La rappresentanza deve essere formata da:

- a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

Per l'RLS la formazione particolare aggiuntiva è:

- iniziale pari a 32 ore
- salvo diverso accordo previsto dal CCNL, l'aggiornamento da ripetere con

frequenza annuale di 4 ore per gli RLS impiegati in imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori; di 8 ore per gli RLS impiegati in imprese che occupano più di 50 lavoratori.

N.B. Ad ogni nuova elezione o designazione il nome dell/dei nuovi RLS deve essere comunicato in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA.

1.2 Lavoratori

Lavoratore - Gruppi particolari di Lavoratori (Telelavoro, Lavoro agile, Lavoratori somministrati, Lavoratori in distacco, Lavoratori trasfertisti, Lavoratori in trasferta) - Lavoratori fragili (Lavoratrici madri, Lavoratori minorenni, Lavoratori disabili, Lavoratori stranieri)

Lavoratore

Per lavoratore si intende “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’impresa, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, **esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari**”.

Al lavoratore è equiparato:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
- l’associato in partecipazione;
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento (*stages, progetti alternanza studio-lavoro, etc.*);
- il lavoratore adibito ai lavori cosiddetti socialmente utili.

Tutti i Lavoratori devono ricevere una formazione GENERALE, in tema di prevenzione e sicurezza, non inferiore a 4 ore e una formazione SPECIFICA (*per le attività di Servizio a rischio basso non inferiore 4 ore, per quelle a rischio medio non inferiore 8 ore*), che deve essere aggiornata entro 5 anni con un monte ore non inferiore a 6.

N.B Non è la tipologia contrattuale a definire il lavoratore, e nemmeno l’essere retribuito o meno (basti pensare agli stagisti) quanto l’operare con la propria attività lavorativa “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”.

Sono presenti lavoratori addetti alla conduzione di attrezzature di sollevamento persone o cose (*carrelli elevatori, piattaforme elevabili etc.*)?

In questo caso il lavoratore deve ricevere oltre alla formazione di base (*generale e specifica*), la formazione per la conduzione della/e attrezzature alle quali è addetto (*il monte ore dipende dalla attrezzatura/e*), soggetta ad aggiornamento ogni 5 anni.

Sono presenti più di 50 Lavoratori dipendenti?

In questo caso deve essere redatto, **ogni 2 anni**, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, formazione, passaggi di categorie, licenziamenti etc. Il rapporto, **entro il 30/04 degli anni pari**, deve essere redatto attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali.

Sono presenti lavoratori dipendenti impiegati nel lavoro notturno?

Per “**Lavoro notturno**” si intende quello svolto tra le ore 24.00 e le ore 5.00 del mattino. Un lavoratore viene riconosciuto “lavoratore notturno” se lavora in questa fascia oraria per almeno 3 ore al giorno o per almeno 80 giorni lavorativi in un anno.

In questo caso **ogni anno entro il 31/03**, deve essere compilato il modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, indicando per ogni dipendente il numero dei giorni di lavoro impiegati nell’anno precedente nel lavoro notturno.

Gruppi particolari di Lavoratori

Telelavoro

Con Telelavoro si intendono quelle attività lavorative che, avvalendosi delle tecnologie dell’informazione, **vengono regolarmente svolte** al di fuori dei locali dell’impresa.

Al telelavoratore si applicano le disposizioni per addetti videoterminalisti:

- Valutazione dei rischi;
- Interruzione dell’attività mediante pause;
- Sorveglianza sanitaria;
- Informazione e formazione.

N.B. Di norma:

- *il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell'installazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente;*
- *Il datore di lavoro si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore;*
- *il datore di lavoro provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in particolare di quelli relativi alla comunicazione, ad esempio i costi per i collegamenti in rete.*

Lavoro agile

Viene definito in questo modo il contratto di lavoro subordinato che, stabilito in forma scritta tra DDL e Lavoratore, **NON fissa precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro** e che può prevedere forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilendo soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Al lavoratore che svolge la propria attività in modo Agile devono essere garantite le stesse tutele in materia di salute e sicurezza (*valutazione dei rischi, informazione, formazione, etc.*) assicurate al lavoratore che svolge la propria attività all'interno di locali aziendali.

A tal fine deve essere consegnato al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza **almeno annuale**, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

N.B: Ciò che distingue il lavoro agile dal telelavoro è essenzialmente la liberalità del lavoratore di:

- *individuare il luogo ove svolgere la propria prestazione purché la stessa abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione in condizioni di sicurezza e riservatezza;*
- *decidere l'articolazione oraria della propria prestazione, nel rispetto dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale.*

Lavoratori somministrati

In caso di lavoratori Somministrati, l'Utilizzatore (*l'azienda che ha bisogno di manodopera*) deve osservare nei confronti del lavoratore Somministrato gli stessi obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.

Ciò comporta che:

- se il Somministratore (*l'agenzia, autorizzata dal Ministero del Lavoro, che fornisce la manodopera*) non ha provveduto (*per negligenza o perché così previsto dal contratto di somministrazione*) all'informazione formazione e addestramento del lavoratore, tale obbligo ricade sull'Utilizzatore (*di norma la formazione generale e specifica viene svolta dall'agenzia interinale, a carico dell'utilizzatore l'integrazione della formazione specifica*);
- l'eventuale onere della sorveglianza sanitaria (*es. Videoterminalisti*) ricade sull'Utilizzatore.

N.B. La norma fissa, salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'Utilizzatore, il numero massimo in percentuale di lavoratori somministrati (sia con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato) impiegabili dall'utilizzatore, in rapporto ai lavoratori dipendenti impiegati.

Lavoratori in distacco

Il distacco si configura, nell'ambito di un contratto di rete di imprese o nell'ambito di un medesimo gruppo di imprese, quando un datore di lavoro - per soddisfare un proprio interesse - pone **temporaneamente** uno o più lavoratori a disposizione di un altro datore di lavoro per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

In questo caso il **datore di lavoro distaccante**:

- è responsabile nei confronti del lavoratore distaccato del trattamento economico e dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
- ha l'obbligo dell'informazione sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato (*Oneri di formazione*).

Mentre sul **datore di lavoro distaccatario** gravano gli obblighi di prevenzione e protezione (*sorveglianza sanitaria, dispositivi di protezione, etc. e conseguenti oneri*).

N.B. Ciò che differenzia il distacco dalla somministrazione è:

- *la necessaria temporaneità dell'impiego;*
- *la natura dell'interesse. Mentre il somministratore (agenzia interinale) realizza il solo interesse produttivo della somministrazione a fini di lucro, il distaccante*

soddisfa un interesse produttivo diversamente qualificato, come l'interesse al buon andamento della società controllata o partecipata.

Lavoratori trasfertisti

Sono definiti lavoratori trasfertisti i lavoratori per i quali sussistono **contestualmente** le seguenti condizioni:

- la mancata indicazione della **sede di lavoro** nel contratto o nella lettera di assunzione;
- lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la **continua mobilità del dipendente**;
- la corresponsione di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Lavoratori in trasferta

Per **Trasferta o Missione** si intende lo spostamento provvisorio o temporaneo del lavoratore in una sede diversa da quella da cui gerarchicamente e funzionalmente dipende e presso la quale svolge normalmente l'attività lavorativa.

La trasferta deve essere trattata come una qualunque altra fase di un ciclo lavorativo/mansione e quindi oggetto di:

1. individuazione dei pericoli e analisi dei rischi
2. individuazione delle misure di prevenzione e protezione

da riportare nel Documento Valutazione Rischio (DVR) aziendale.

N.B. Nel caso di trasferte all'estero il devono essere considerati i rischi di Safety (contagio, punture epidemie endemiche, etc.) e security (Clima, contesto di vita, contesto sociopolitico, etc.) legati all'area geografica e del paese di destinazione.

Lavoratori fragili

Lavoratrici madri

Si intendono le lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio e lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.

Il DDL ha l'**obbligo di valutare i rischi per la salute e sicurezza delle lavoratrici madri** (in particolare esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici) e, se sono rilevati rischi per la lavoratrice di cui sia accertato lo stato di gravidanza e non ancora nel periodo previsto di interdizione dal lavoro, deve:

- modificare temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro della lavoratrice
- o se non è possibile:
- adibire la lavoratrice ad altre mansioni dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio
- o se non è possibile:
- mettere a riposo la lavoratrice.

Sono presenti lavoratori con età inferiore ai 18 anni?

In questo caso il DDL ha l'obbligo di:

- rispettare le restrizioni previste (*orario di lavoro, turni di riposo, etc.*);
- effettuare una specifica valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori minori;
- fornire una adeguata informazione ai lavoratori minorenni e **ai titolari della responsabilità genitoriale** in merito a:
 - rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell'impresa in generale;
 - procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui incendio e primo soccorso;
 - nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

N.B. L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata a 16 anni, ad eccezione del contratto di apprendistato di primo livello, per i quali il limite minimo è pari a 15 anni.

Sono presenti lavoratori con difficoltà motorie e/o percettive?

Il DDL, tenendo conto della presenza di personale disabile e della tipologia dell'invalidità, deve adottare adeguate misure organizzative e gestionali in caso di incendio e, nell'eventualità che debba essere predisposto un Piano di Emergenza Interno (*luogo soggetto alla normativa di prevenzione incendi con più di 10 dipendenti o luoghi aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone*) deve indicare nello stesso:

- le misure adottate di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie;
- le modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (*luci,*

scritte luminose, dispositivi a vibrazione, etc.)

Sono presenti lavoratori stranieri?

Della presenza di Lavoratori stranieri deve essere tenuto conto:

- nella Valutazione dei rischi (*differenze culturali e religiose che possono incidere ad es. sulla comprensione e accettazione del rischio*);
- nelle attività formative (*basso livello di competenza linguistica che può limitare l'acquisizione di formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza*)

1.3 Luoghi di lavoro

Ambienti di lavoro - Divieto di fumo - Microclima - Illuminazione di emergenza - Vie e uscite di emergenza - Segnaletica di sicurezza

Ambienti di lavoro

Si intendono tutti luoghi destinati a ospitare posti di lavoro ubicati all'interno dell'azienda, nonché ogni altro luogo di pertinenza (*magazzini, ripostigli, archivi, etc. anche esterni alla sede*) accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

Sono presenti i certificati di agibilità dei locali per i diversi luoghi di lavoro?

Le scale di accesso ai luoghi di lavoro sono dotate di parapetti e corrimano?

Le porte di uscita sono conformi a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità?

Gli ambienti sono puliti con regolarità

Sono presenti ambienti sotterranei o semisotterranei nei quali è svolta attività lavorativa continuativa?

La norma **VIETA** l'utilizzo di locali chiusi sotterranei o semisotterranei come locali di lavoro.

L'organo di vigilanza (*ASL*) può derogare al divieto con una specifica **autorizzazione**, sempre che siano rispettate le norme sulla sicurezza e siano garantite idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

*N.B. Per attività lavorativa continuativa si intende quella che viene svolta per **più di un'ora** continuativamente.*

Divieto di fumo

In tutti i **locali chiusi**, ad esclusione di quelli privati e quelli riservati ai fumatori e contrassegnati come tali, è vietato fumare.

Sul DDL o eventualmente sul suo delegato ricade l'obbligo di far rispettare il divieto e la responsabilità dell'esposizione di adeguata cartellonistica, dove **deve essere indicato** il nome del responsabile.

Microclima

In tutti gli ambienti chiusi in cui si svolgono attività lavorative continuative deve essere garantito il confort termico ed una adeguata aerazione.

Gli impianti di condizionamento, di ventilazione meccanica, etc. devono essere regolarmente mantenuti e **sottoposti periodicamente a pulizia e sanificazione**.

Ai lavoratori che devono accedere ad ambienti freddi, dove non può essere raggiunto il confort termico (*celle frigo, camere bianche, sale server, etc.*), deve essere fornito idoneo abbigliamento.

Ai lavoratori che svolgono OCCASIONALMENTE attività all'aperto deve essere fornito abbigliamento adeguato alle diverse stagioni.

Per i lavoratori che svolgono la loro attività PREVALENTEMENTE all'aperto, oltre alla fornitura di abbigliamento adeguato, deve essere prevista una adeguata turnazione con astensione dalle attività nelle ore più calde.

Illuminazione di emergenza

Nei luoghi di lavoro devono essere presenti mezzi di illuminazione di emergenza da impiegare in caso di necessità (*con entrata in funzione automatica o manuale*).

Gli impianti di illuminazione di emergenza, oltre alla regolare manutenzione, devono essere sottoposti almeno a **verifiche annuali** dello stato di funzionamento, annotando sul **registro dei controlli periodici** le prove effettuate e i relativi risultati ottenuti.

Le verifiche devono essere condotte con **frequenza semestrale** se l'attività / luogo è soggetto ai controlli di prevenzione incendi (*CPI*).

Vie e uscite di emergenza

Via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;

Uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;

Luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.

Le porte poste sulle vie di esodo sono facilmente apribili e l'apertura è orientata nel verso dell'esodo?

Le vie/uscite di emergenza sono mantenute sgombre da oggetti che possono essere di impedimento al rapido deflusso delle persone presenti?

La planimetria di emergenza con identificate le vie/uscite di emergenza è esposta nei locali?

Segnaletica di sicurezza

Una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro.

Le vie/uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica (colore verde)?

Esempi



I presidi sanitari (*cassetta di primo soccorso o pacchetto di medicazione*) sono custoditi in un luogo facilmente accessibile, identificato con apposita cartellonistica (*colore verde*)?

Esempio



Le attrezzature antincendio sono identificate con apposita colorazione rossa ed un cartello segnaletico indicante la loro ubicazione?

Esempi



Sui quadri elettrici, o sui locali che ospitano quadri elettrici, è apposto un cartello di avvertimento (*forma triangolare con pittogramma nero su fondo giallo*)?

Esempio



1.4 Incendio ed emergenze

Rischio di incendio (Luoghi di lavoro a rischio incendio BASSO, Luoghi di lavoro a rischio incendio MEDIO, Luoghi di lavoro a rischio incendio ALTO) - Gestione della sicurezza antincendio - Gestione della sicurezza antincendio in luoghi a Rischio MEDIO - ALTO - Piano di Emergenza - Certificato prevenzione incendi - Primo Soccorso.

Rischio di incendio

Luoghi di lavoro a rischio incendio BASSO

Rientrano nel rischio incendio Basso (*LIVELLO 1*) le attività NON SOGGETTE a CPI (*certificato prevenzione incendi*) e non dotate di specifica regola tecnica verticale*, aventi **tutti i seguenti requisiti aggiuntivi**:

- a) con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- b) con superficie lorda complessiva $\leq 1000 \text{ m}^2$;
- c) con piani situati a quota compresa tra **-5 m e 24 m**;
- d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative in sostanza gli ambienti di lavoro dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

* *Le attività per le quali sono previste REGOLE TECNICHE VERTICALI sono:*

- **uffici con più di 300 occupanti;**
- **attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto;**
- **autorimesse di superficie complessiva $> 300 \text{ m}^2$**
- **attività scolastiche di ogni ordine, grado e tipo, collegi ed accademie con affollamento superiore a 100 occupanti;**
- **attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 m^2**
- **asili nido con numero di occupanti > 30 ;**
- **edifici sottoposti a tutela e aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi;**
- **strutture sanitarie con più di 25 posti letto;**
- **strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale o di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva $> 500 \text{ m}^2$.**

Luoghi di lavoro a rischio incendio MEDIO

Ricadono in tale fattispecie (*LIVELLO 2*) le seguenti attività: a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al DPR 151/2011 (*attività soggette a Certificato di prevenzione incendi*), con esclusione delle attività di Livello 3;

b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

Luoghi di lavoro a rischio incendio ALTO

Rientreranno in questo livello di rischio (*LIVELLO 3*) tutte quelle attività a maggiore rischio, tra queste:

- uffici con oltre 1.000 persone presenti;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
- strutture sanitarie con più di 25 posti letto;
- scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti

Gestione della sicurezza antincendio

È presente la valutazione del rischio di incendio?

N.B. Si intende un'analisi, che può anche essere contenuta del DvR di tutti i rischi, dove vengono individuati / descritti / determinati:

- i pericoli;
- il contesto nei quali i pericoli sono inseriti;
- valutazione dei possibili danni alle persone;
- i beni esposti al rischio;
- le misure che possono eliminare o ridurre il rischio

Sono stati nominati gli addetti antincendio?

Gli addetti antincendio ricevono la formazione periodica prevista?

N.B. I contenuti minimi e il monte ore dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori.

LIVELLO 1: Corso della durata di 4 ore/Aggiornamento 2 ore

LIVELLO 2: Corso della durata di 8 ore/Aggiornamento 5 ore

LIVELLO 3: Corso della durata di 16/ Aggiornamento 8 ore

La periodicità dell'aggiornamento è almeno quinquennale.

Gli estintori portatili sono collocati in posizione facilmente visibile e raggiungibile?

Lungo le vie di esodo è presente un impianto di illuminazione di sicurezza?

Se previsti dalla valutazione del rischio, idranti e naspì sono collocati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita, con esclusione delle scale?

È presente un contratto con una azienda specializzata per le operazioni di manutenzione e verifica impianti/attrezzature antincendio (in particolare controllo - collaudo - revisione estintori)?

È istituito e regolarmente aggiornato il Registro dei Controlli?

N.B. Nel registro devono essere annotati:

- i controlli periodici, le manutenzioni su sistemi, dispositivi e attrezzature antincendio adottate;
- le attività di informazione, formazione ed addestramento;
- le prove di evacuazione

Gestione della sicurezza antincendio in luoghi a Rischio MEDIO - ALTO

È stato individuato e opportunamente identificato un luogo sicuro?

N.B. Si intende il luogo in cui è permanentemente trascurabile il rischio d'incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano.

È presente il Centro di Gestione Emergenze?

N.B. Se previsto dalla soluzione progettuale, deve essere costituito:

- nelle piccole attività con basso profilo di rischio, in locale ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, etc.);
- nelle altre attività in apposito locale ad uso esclusivo, costituente compartimento antincendio, dotato di accesso dall'esterno, anche tramite percorso protetto e segnalato.

Il centro di gestione dell'emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.

Piano di Emergenza

Il Piano di emergenza deve essere **obbligatoriamente** predisposto e periodicamente rivisto, nei seguenti casi:

- 1) luoghi di lavoro ove sono occupati **almeno 10 lavoratori**;
- 2) luoghi di lavoro **aperti al pubblico** caratterizzati dalla **presenza contemporanea di più di 50 persone** (*indipendentemente dal numero dei lavoratori*);
- 3) luoghi di lavoro che rientrano nell'All. I al DPR 151/2011 (*luoghi di lavoro nei quali si svolgono attività soggette a CPI*).

Nel piano di emergenza devono essere riportate le misure adottate per la gestione della sicurezza antincendio.

NB: Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare nel documento di valutazione dei rischi.

Nell'edificio sono presenti altre attività facenti capo a un diverso Titolare?

N.B. In questo caso Piano di emergenza e Misure organizzative e gestionali devono essere coordinate tra i diversi soggetti.

Sono presenti lavoratori con difficoltà motorie e/o percettive?

N.B. Della presenza di persone con esigenze speciali deve essere tenuto conto nel Piano di emergenza indicando le misure di supporto adottate per le persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC).

Viene effettuata, almeno una volta all'anno, la prova di evacuazione?

Certificato prevenzione incendi

Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, etc. per le attività elencate nell'allegato I del DPR 151/2011 e tra queste:

- Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità **superiore a 116 kW**
- Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata etc. con quantitativi in massa **superiori a 5.000 Kg**
- Uffici con oltre **300 persone** presenti
- Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con **oltre 25 addetti**

- Autorimesse di superficie complessiva coperta superiore a **300 m²**
- Edifici **sottoposti a tutela aperti al pubblico**, destinati a contenere biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre o altre attività soggette
- Locali di spettacolo e di trattenimento in genere (*sale convegni, palestre, et.c*) con capienza superiore a **100 posti** o con superficie lorda superiore a **200 m²**.

È presente CPI in corso di validità?

*Il Certificato ha **validità di 5 anni** ad esclusione di:*

- *Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti;*
- *Uffici con oltre 300 persone presenti;*
- *Edifici sottoposti a tutela aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre o altre attività soggette;*

*Per le quali la **validità è di 10 anni**.*

N.B. Se l'attività è ospitata in un condominio, dove costituisce un servizio comune ai condomini una delle attività elencate, ad es. una centrale termica o una autorimessa superiore ai limiti indicati, deve essere richiesta all'amministratore del condominio l'evidenza del corso di validità del CPI.

Primo Soccorso

Il datore di lavoro deve adottare tutti i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza.

Sono stati nominati gli addetti al Primo Soccorso?

Gli addetti primo soccorso sono adeguatamente formati?

N.B. Ai fini della formazione vengono identificati 3 gruppi sulla base del numero dei dipendenti, del comparto produttivo e dei rischi professionali:

Gruppo A: gli addetti devono frequentare un corso di formazione di 16 ore/Aggiornamento 6 ore

Gruppo B e C gli addetti devono frequentare un corso di formazione di 12 ore / Aggiornamento 4 ore

La periodicità dell'aggiornamento è almeno triennale.

Sono presenti Presidi di pronto soccorso?

*N.B. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B (aziende o unità produttive che non rientrano nel gruppo A con più di 3 lavoratori), deve essere presente almeno una **CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO**, nelle aziende*

o unità produttive di gruppo C (aziende o unità produttive che non rientrano nel gruppo A con meno di 3 lavoratori), deve essere presente almeno un PACCHETTO DI MEDICAZIONE. I presidi devono essere custoditi in un luogo facilmente accessibile e adeguatamente segnalato.

Viene verificato periodicamente il contenuto della cassette di primo soccorso/pacchetti di medicazione?

N.B. In particolare vanno verificati contenuti minimi e scadenze dei presidi

È presente un defibrillatore?

*N.B. La dotazione di un defibrillatore è **volontaria** (obbligatoria solo presso pubbliche amministrazioni con più di 15 dipendenti, aeroporti, stazioni, etc.).*

È stata data comunicazione della presenza di defibrillatori alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente?

Sono presenti addetti formati per utilizzo BLS-D?

N.B. il personale extra sanitario per utilizzare un defibrillatore deve avere effettuato una formazione specifica di almeno 5 ore, aggiornato con corso di re-training delle manovre di RCP ogni 24 mesi.

1.5 Strumenti di Valutazione dei Rischi

Documento di Valutazione di tutti i Rischi (DVR) - Valutazione Stress lavoro-correlato (SLC) - Valutazione rischio rumore - Valutazione rischio vibrazioni - Valutazione rischio esposizione a radiazioni ottiche - Valutazione rischio esposizione a Campi Elettromagnetici (CEM) - Valutazione rischio connesso all'uso di apparecchiature dotate di videoterminali (VDT) - Valutazione del rischio derivante dall'esposizione ad Agenti Biologici (AB) - Valutazione del rischio derivante dall'esposizione ad Agenti Chimici

Documento di Valutazione di tutti i Rischi (DVR)

Per Documento di valutazione dei rischi si intende la Valutazione **globale e documentata di tutti i rischi** per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo

dei livelli di salute e sicurezza.

La valutazione dei rischi deve essere effettuata da DDL in collaborazione con RSPP e MC (*nei casi in cui sia previsto per la realtà lavorativa oggetto di analisi l'obbligo di sorveglianza sanitaria*) e previa consultazione del RLS.

Nella valutazione sono state considerate tutte le mansioni lavorative presenti nell'organizzazione?

N.B. Le mansioni analizzate nel DVR devono essere le stesse valutate all'interno del protocollo sanitari.

Il DVR è firmato dal DDL?

N.B. La valutazione dei rischi, al pari della designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è un obbligo non delegabile del DDL. Pertanto, il documento deve essere firmato dal DDL in carica, che ha 30 gg. di tempo dalla sua individuazione, per accettare la valutazione effettuata precedentemente alla sua nomina (documentando l'accettazione) o per rielaborarla.

Il DVR riporta le firme del RSPP, RLS e MC che hanno partecipato alla valutazione?

N.B. Le firme congiunte di RSPP, RLS e MC del documento di valutazione di tutti i rischi è necessaria al solo fine di provare la DATA CERTA del documento. Comunque, risulta raccomandabile quale prova della loro collaborazione all'elaborazione del documento.

Il DVR riporta una "data certa"?

N.B. Il Documento di valutazione dei rischi può essere conservato su formato informatico o cartaceo e deve essere munito di DATA CERTA. Oltre alle firme congiunte, modalità alternative sono:

- trasmissione del documento via PEC;*
- raccomandata a/r (senza busta);*
- marca postale elettronica;*
- autenticazione notarile.*

Nel DVR è compreso il Piano di Miglioramento?

N.B. Il DVR deve contenere, fra l'altro, l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Valutazione Stress lavoro-correlato (SLC)

Lo stress non è una malattia, ma una **situazione di prolungata tensione** che può ridurre l'efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute.

Fattori che possono causare stress lavoro-correlato sono:

1. inadeguatezza nella gestione dell'organizzazione e dei processi di lavoro (*disciplina dell'orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori ed i requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro, etc.*),
2. comunicazione (*incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti, etc.*),
3. fattori soggettivi (*tensioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti, etc.*).

È stata effettuata una Valutazione del rischio SLC?

Dalla valutazione sono emerse “criticità”?

N.B. Qualora siano emersi dalla valutazione problemi collegati allo stress lavoro-correlato (rischio medio / alto) al DDL spetta il compito di stabilire e adottare le misure appropriate per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo, condividendole con MC e RLS.

Valutazione rischio rumore

La valutazione del rischio rumore prevede una prima fase di raccolta dati in campo (*misure del rumore effettuate con il fonometro presso tutte le postazioni di lavoro*) e una successiva di elaborazione dei dati raccolti (*livello di rumore misurato e tempo di esposizione*).

Generalmente negli ambienti di lavoro all'interno delle attività di servizio, non sono presenti attrezzature o macchine di lavoro particolarmente rumorose. Negli uffici le fonti di rumore possono essere: stampanti, CED, eventuali attrezzature particolari utilizzate per manutenzioni ordinarie, impianti etc., ovvero situazioni nelle quali il rischio è trascurabile (*ricorso alla giustificazione*).

È stata effettuata la Valutazione del rischio rumore?

N.B. Per tutte le situazioni nelle quali risulta evidente che l'esposizione al rumore sia trascurabile, la valutazione si può esaurire nella “giustificazione” (relazione tecnica dove vengono indicate tra l'altro le motivazioni che escludono il superamento dei valori limite di azione inferiori nella giornata/settimana/settimana ricorrente a massimo rischio)

Nelle situazioni nelle quali, a seguito di una valutazione del rischio qualitativa viene riscontrato la possibilità di superamento dei VLA (Valori Inferiori di Azione $LEX = 80 \text{ dB(A)}$ e $p_{peak} = 135 \text{ dB(C)}$), vige l'obbligo di effettuare campagne di misurazioni fonometriche, i cui risultati devono essere riportati nella valutazione.

Nella valutazione sono state considerate tutte le mansioni esposte?

La valutazione è aggiornata con cadenza quadriennale?

La valutazione riporta una “data certa”?

Sono forniti DPI per l'udito?

N.B. Nel caso in cui vengano forniti ai lavoratori i DPI per l'udito è necessario:

- che siano marcati CE
- che ne venga verificata l'efficacia, in particolare nei casi in cui vengono superati i Valori Superiori di Azione ($85 \text{ dB(A)} < LEX \leq 87 \text{ dB(A)}$)
- informare e formare i lavoratori sulla natura dei rischi sugli esiti della valutazione del rischio di esposizione al rumore, sull'uso dei dispositivi.

Valutazione rischio vibrazioni

Vibrazioni mano braccia: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari. L'esposizione a questo tipo di vibrazioni si riscontra in lavorazioni nelle quali si impugnano utensili vibranti (*decapugliatori, motoseghe, avvitatori, smerigliatrici, scalpellatori, etc.*)

Vibrazioni corpo intero: si intendono le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide. L'esposizione a questo tipo di vibrazioni si riscontra sicuramente in lavorazioni a bordo di mezzi di movimentazione usati in industria e in agricoltura (*gru, autogrù, trattori, ruspe, carrelli elevatori, ecc.*), ma anche nei comuni mezzi di trasporto (*auto*).

È stata effettuata la Valutazione del rischio vibrazioni?

N.B. La valutazione può ridursi alla sola “giustificazione” qualora, sulla base dell'osservazione delle modalità di lavoro e/o attingendo da Banche Dati accreditate (dati di letteratura o dati dei fabbricanti) si possa ritenere che le esposizioni

siano palesemente inferiori ai Valori di Azione.

*Si deve ricorrere a **misure** quando non è possibile realizzare una stima dell'esposizione attingendo a dati accreditati.*

Nella valutazione sono state considerate tutte le mansioni esposte?

N.B. Nello specifico la valutazione deve prendere in considerazione mansioni quali:

- *manutentori interni che possono utilizzare utensili vibranti (vibrazione mano braccia)*
- *operatori, compreso eventuali impiegati, che guidano in maniera continuativa autovetture/ furgoni / mezzi per il trasporto di persone (vibrazioni corpo intero).*

La valutazione è aggiornata con cadenza quadriennale?

La valutazione riporta una “data certa”?

Valutazione rischio esposizione a radiazioni ottiche

I rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro sono legati agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

Le radiazioni ottiche possono essere prodotte sia da fonti naturali (*essenzialmente il sole, da valutare nel caso di lavoro all'aperto*) che artificiali. Quest'ultime possono essere di diversi tipi a seconda del tipo di fascio emesso:

- **radiazione coerente** generata da laser;
- **radiazione NON coerente** generata da tutte le altri sorgenti.

È stata effettuata la Valutazione esposizione a radiazioni ottiche?

*N.B. La valutazione può ridursi alla sola “**giustificazione**” (censimento delle attrezzature) quando sono presenti solo sorgenti che producono esposizioni insignificanti quali ad esempio:*

- *illuminazione fluorescente montata a soffitto con diffusori sopra le lampade;*
- *schermi di computer o simili;*
- *illuminazione fluorescente compatta montata a soffitto;*
- *Proiettore fluorescente compatto;*
- *Trappole per insetti UVA;*
- *Proiettore alogeno al tungsteno montato a soffitto;*
- *illuminazione specifica per la zona di lavoro con lampada al tungsteno (incluse*

le lampadine a spettro solare);

- *Lampade al tungsteno montate a soffitto;*
- *Fotocopiatrici;*
- *Attrezzatura di presentazione con lavagna interattiva;*
- *Indicatori a LED.*

La valutazione è aggiornata con cadenza quadriennale?

La valutazione riporta una “data certa”?

L’eventuale presenza di radiazioni ottiche artificiali (ROA) è identificata da segnaletica di sicurezza?

Esempi:



Valutazione rischio esposizione a campi elettromagnetici CEM

I campi elettromagnetici possono provocare sia effetti diretti (*effetti provocati direttamente nel corpo umano quali effetti termici, stimolazione muscolare, etc.*), che indiretti (*effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico, come interferenze con **dispositivi medici impiantati** o portati sul corpo*).

Sono soggetti **particolarmente sensibili**:

1. soggetti portatori di: schegge o frammenti metallici, clip vascolari, valvole cardiache, stent, defibrillatori impiantati, pacemaker cardiaci, pompe di infusione insulina o altri farmaci, protesi metalliche e altre protesi ecc.
2. lavoratrici in stato di gravidanza;
3. soggetti con patologie del SNC in particolare epilettici;
4. soggetti con infarto del miocardio recente e con patologie cardiovascolari.

È stata effettuata la Valutazione esposizione a Campi Elettromagnetici?

*La valutazione può ridursi alla sola “**giustificazione**” (censimento delle attrezzature) anche se presenti soggetti particolarmente sensibili, in particolare impiantati*

tati *DMIA* (dispositivi attivi impiantabili quali ad esempio pacemaker, neuro stimolatori, etc.) se sono presenti esclusivamente attrezzature quali telefoni cellulari, computer, apparecchiature d'ufficio, elettrodomestici, etc.

La valutazione è aggiornata con cadenza quadriennale?

La valutazione riporta una “data certa”?

L'eventuale presenza di aree di rischio CEM è identificata da segnaletica di sicurezza?

Esempi:



Valutazione rischio connesso all'uso di apparecchiature dotate di videoterminali (VDT)

Videoterminale (VDT): uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato

Lavoratore esposto a VDT (*videoterminalista*): il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per **almeno 20 ore settimanali**, dedotte le interruzioni derivanti da pause ovvero cambiamento di attività.

Sono rischi connessi all'uso di apparecchiature dotate di videoterminali: i rischi per la vista, per gli occhi e per l'apparato muscolo-scheletrico.

È stata effettuata la Valutazione dei rischi connessi all'uso di apparecchiature dotate di videoterminali?

Sono presenti lavoratori videoterminalisti?

Per i videoterminalisti sono previste pause durante l'orario di lavoro?

N.B. Il lavoratore videoterminalista ha diritto ad interruzioni della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva o anche aziendale.

*In assenza di una disposizione contrattuale, **il lavoratore ha comunque diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale**, la pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.*

I lavoratori videoterminalisti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria?

N.B. La periodicità fissata per la sorveglianza sanitaria, salvo casi particolari che richiedano frequenze differenti stabilite dal MC, è:

- **biennale**, per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
- **quinquennale**, negli altri casi.

Valutazione del rischio derivante dall'esposizione ad Agenti Biologici (AB)

Nessuna attività lavorativa è esonerata dall'obbligo di effettuare la valutazione del rischio da agenti biologici.

Si distinguono due tipologie di situazioni:

- **USO DELIBERATO** (*I microrganismi sono deliberatamente introdotti nel ciclo lavorativo per essere trattati, manipolati o trasformati, ovvero per sfruttarne le caratteristiche biologiche*). Tra queste rientrano anche i laboratori di ricerca e sperimentazione biologica.
- **RISCHIO POTENZIALE** (*La presenza di agenti biologici ha carattere di episodio indesiderato, ma inevitabile e non è oggetto di lavoro*). Tra queste rientrano a maggior ragione le strutture sanitarie e veterinarie e i laboratori che effettuano attività di indagini microbiologiche o attività di campionamento o di prelievo di matrici ambientali, ma fonti di pericolo biologico sono individuabili anche negli uffici, nelle scuole, nelle attività di pulizia, etc.

È stata effettuata la Valutazione del rischio derivante dall'esposizione ad Agenti Biologici?

N.B. Per le attività di servizi si presuppone che l'esposizione al rischio biologico sia di tipo POTENZIALE; pertanto, la valutazione derivante dall'esposizione ad Agenti Biologici può essere considerata nel contesto del DVR generale, non è necessaria una quantificazione del rischio né sono necessari monitoraggi ambientali.

La valutazione è aggiornata con cadenza triennale?

La valutazione riporta una “data certa”?

È stata effettuata una specifica valutazione, o nel contesto della Valutazione del rischio derivante dall’esposizione ad Agenti Biologici, è stato considerato il rischio Legionellosi?

N.B. Le legionelle, considerate quale rischio POTENZIALE, possono essere presenti in tutti gli impianti tecnologici che comportano un riscaldamento dell’acqua (impianti idro-sanitari) e/o la sua nebulizzazione (impianti di condizionamento con umidificazione dell’aria ad acqua).

Se presenti UTA (unità di trattamento aria), ventilconvettori (fan-coil) e split, gli impianti sono sottoposti periodicamente a controlli, pulizia e sanificazione?

Sono adottate specifiche misure per il contenimento del rischio di esposizione a legionellosi?

N.B. Le misure possono prevedere: il flussaggio dell’acqua con frequenza definita nei terminali poco utilizzati, il mantenimento di una temperatura di distribuzione dell’acqua calda al di sopra di 50°C, sistemi automatici per la disinfezione chimica, campionamenti e analisi microbiologiche.

Valutazione del rischio derivante dall’esposizione ad Agenti Chimici

Gli agenti chimici presenti in attività di servizio possono essere riferibili alle seguenti attività:

- Imprese di pulizia/sanificazione / disinfestazione
- Imprese che effettuano rivendita /assistenza macchine fotocopiatrici/stampanti etc.

È presente un elenco di prodotti chimici in uso?

N.B. Gli agenti chimici si distinguono in NON pericolosi e pericolosi.

I prodotti contenenti agenti chimici pericolosi sono identificati dalla presenza di una etichetta sul prodotto e/o sulla confezione contenente almeno:

- Nome commerciale o la designazione della miscela;
- I pittogrammi di pericolo pertinenti;
- Le indicazioni di pericolo pertinenti (indicazioni H);
- I consigli di prudenza (indicazioni P).

È stata effettuata la Valutazione del rischio derivante dall'esposizione ad Agenti Chimici?

N.B. Il datore di lavoro ha l'obbligo di determinare preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro valutando i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

- a) le loro proprietà pericolose;*
- b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza;*
- c) il livello, il modo e la durata della esposizione;*
- d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;*
- e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;*
- f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;*
- g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.*

Sono rese disponibili ai lavoratori informazioni sugli agenti chimici pericolosi e le SDS (Scheda Dati di Sicurezza) dei prodotti chimici presenti nel luogo di lavoro?

N.B. Le informazioni (aggiornate) devono essere relative all'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale, le precauzioni d'uso, etc.

La Scheda Dati di sicurezza è il documento trasmesso dal Produttore o dal Fornitore all'Utilizzatore e che ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie a tutelare la salute umana e l'ambiente.

Ai lavoratori eventualmente esposti sono forniti DPI adeguati?

N.B. In ordine alla natura e alla entità del rischio possono essere:

- Guanti di protezione contro i prodotti chimici;*
- Dispositivi di protezione delle vie respiratorie;*
- Indumenti di protezione chimica.*

I lavoratori esposti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria?

*N.B. devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali l'esito della valutazione del rischio chimico è **superiore a irrilevante per la salute.***

Valutazione dei rischi di natura interferenziale

Nel caso in cui negli appalti commissionati possa esservi rischio di interferen-

za tra le attività e i lavoratori delle imprese appaltatrici e quelli della committente, il DDL di quest'ultima ha l'obbligo di redigere un DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze chiamato DUVRI.

1.6 Impianti

Impianti di servizio - Ascensori e Montacarichi - Impianti termici civili - Impianti elettrici e affini (messa a terra, protezione contro le scariche atmosferiche) - Impianti trattamento aria - Impianti caricati con f-gas o gas ozono-lesivi

Impianti di servizio

Si definiscono impianti di servizio agli edifici, gli impianti:

- elettrici, di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, di produzione di energia elettrica compresi i generatori sussidiari di energia elettrica (*gruppi elettrogeni*);
- di sollevamento (*ascensori e affini*);
- termici civili (*riscaldamento e raffrescamento degli ambienti*);
- idrici e sanitari;
- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas;
- impianti di protezione antincendio (*allarme, sistemi estinguenti, rilevatori, etc.*);
- radiotelevisivi;
- di automazione per porte, cancelli e barriere.

I locali in uso sono in affitto?

N.B. In caso di locali in locazione, e in ragione delle condizioni relative alla conduzione degli impianti di servizio specificate contrattualmente, deve essere richiesta al proprietario copia di TUTTI i documenti relativi alla conformità degli impianti (dichiarazioni di conformità, verbali sui controlli e rapporti di manutenzione effettuati) nuovi o oggetto di ristrutturazione.

Sono presenti le Dichiarazioni di conformità o di rispondenza di TUTTI gli impianti a servizio agli edifici?

N.B. La Dichiarazione di conformità (DICO) deve essere rilasciata OBBLIGATORIAMENTE dall'impresa installatrice al termine dei lavori di installazione o modifica dell'impianto. La Dichiarazione di rispondenza (DIRI) deve essere

redatta da un professionista, con le competenze tecniche richieste dalla natura dell'impianto e iscritto all'albo professionale, nel caso in cui non risulti reperibile la DICO (in particolare impianti realizzati prima del 27/03/2008).

Ascensori e Montacarichi

Sono effettuate le verifiche periodiche BIENNALI e con la periodicità prescritta i controlli manutentivi?

*N.B. Le verifiche periodiche biennali devono essere effettuate da ASL o ARPA o Enti Abilitati, i controlli manutentivi, **ogni 6 mesi per gli ascensori e ogni anno per i montacarichi**, devono essere effettuati da persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata.*

All'interno dell'impianto sono esposte le avvertenze d'uso e la Targa?

N.B. nella targa devono essere indicati:

- a) il soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;*
- b) l'installatore/fabbricante e numero di fabbricazione;*
- c) il numero di matricola;*
- d) la portata complessiva in chilogrammi;*
- e) se del caso, numero massimo di persone.*

È presente l'evidenza della comunicazione di messa in esercizio?

*N.B. La comunicazione deve essere effettuata dal **proprietario** all'ufficio competente del Comune in cui a sede l'impianto **OBBLIGATORIAMENTE** a seguito della dichiarazione di conformità in caso di prima installazione o di modifiche costruttive.*

È presente il Libretto di impianto?

N.B. Nel libretto devono essere annotati o allegati:

- I verbali delle verifiche periodiche e straordinarie;*
- gli esiti degli interventi manutentivi.*

Inoltre devono essere allegati copia della:

- dichiarazioni di conformità;*
- comunicazione di messa in esercizio;*
- comunicazione relativa al numero di matricola assegnato all'impianto.*

È presente una procedura assistere e liberare le persone in caso di blocco dell'ascensore?

Impianti termici civili

Si definiscono tali gli impianti termici la cui produzione di calore è **ESCLUSIVAMENTE** destinata al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari.

L'impianto termico civile è **CENTRALIZZATO** se a servizio di tutte le unità dell'edificio o di più edifici, ed è **INDIVIDUALE** negli altri casi.

È presente una delega a Terzo responsabile?

N.B. Il proprietario dell'impianto o L'Amministratore del condominio può delegare un Terzo, in possesso dei requisiti richiesti, responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto.

L'impianto è registrato al Catasto Territoriale degli Impianti Termici?

N.B. Fatti salvi i limiti inferiori di potenza eventualmente stabiliti dalla Regione o dalla Provincia Autonoma, tutti gli impianti (nuovi o già esistenti) devono essere registrati per il tramite degli installatori/manutentori - regolarmente iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati all'installazione ed alla manutenzione degli impianti termici - al Catasto degli Impianti Termici Civili.

L'impianto è sottoposto regolarmente a manutenzione e ai controlli di efficienza energetica?

N.B. Tutti gli impianti di riscaldamento con potenza nominale > 10 kW e gli impianti di climatizzazione > 12 kW devono essere sottoposti - secondo le periodicità stabilite e in relazione alla natura (tecnologia, tipo di combustibile, potenza dell'impianto) - a controlli di efficienza energetica.

È presente il Libretto di impianto?

N.B. Le operazioni di controllo e di manutenzione devono essere riportate in un apposito "Libretto di impianto per la climatizzazione" a cui devono anche essere allegati i Rapporti di controllo di efficienza energetica redatti e sottoscritti dall'operatore che effettua il controllo.

È presente una centrale termica di potenza al focolare >116 kW?

*N.B. in questo caso deve essere stata presentata SCIA al Comando Provinciale dei VF e previsto il rinnovo periodico di conformità antincendio da rinnovare ogni **5 anni** (dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, o nuova SCIA).*

È presente una centrale termica di potenza termica nominale superiore a 232 kW?

N.B. In questo caso Il personale addetto alla conduzione deve essere munito di un patentino di abilitazione (ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI IMPIANTI TERMICI CIVILI CON POTENZA TERMICA NOMINALE SUPERIORE A 232 kW) rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro e registrato nel registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici.

Impianti elettrici e affini (messa a terra, protezione contro le scariche atmosferiche)

Con impianto elettrico si intende l'insieme dei componenti elettrici di un medesimo sistema, aventi caratteristiche elettriche fra di loro coordinate, del quale la messa a terra costituisce la parte dedicata a proteggere dal rischio di folgorazione in caso di guasto o malfunzionamento.

L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, normalmente composto da un impianto esterno e uno interno, ha lo scopo di diminuire la probabilità di fulminazione di una struttura.

È stata condotta una Valutazione del rischio da fulminazione?

N.B. Il DDL deve eseguire la valutazione al fine di adottare le opportune misure tecniche ed organizzative necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai rischi di fulminazione.

È presente un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche?

N.B. L'obbligo di installazione è previsto per gli edifici superiori ai 200 m³ (200 m² se adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario con potenza impegnata superiore ai 6 kW) o se il rischio valutato è al di sopra del rischio tollerabile.

Gli impianti sono sottoposti a regolare manutenzione?

N.B. gli impianti DEVONO essere sottoposti periodicamente a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

Gli impianti sono sottoposti alle verifiche periodiche secondo le periodicità previste?

*N.B. Le verifiche periodiche (da non confondere con le manutenzioni) ad opera di un ente esterno che può essere, ASL o ARPA o eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, deve essere effettuata **ogni 2 anni** per gli*

impianti installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti soggetti a maggior rischio in caso di incendio (CPI), 5 anni in tutti gli altri casi.

È presente l'evidenza della comunicazione di messa in esercizio degli impianti?

N.B. Per gli impianti di protezione contro il rischio fulminazione l'obbligo di comunicazione è previsto per gli impianti relativi a luoghi di lavoro siti in strutture che non risultano protette dal rischio di fulminazione diretta e indiretta (in riferimento al rischio perdita di vite umane).

Impianti trattamento aria

Si intende l'insieme di tutte le apparecchiature, le strutture, gli accessori e i controlli deputati a garantire la qualità dell'aria mantenendo specifiche condizioni microclimatiche.

In particolare, le categorie di funzionamento di tali impianti sono 3:

- impianti per climatizzazione;
- impianti per termoventilazione;
- impianti per ventilazione

Gli impianti sono sottoposti a regolare manutenzione, pulizia e sanificazione?

N.B. Se nell'impianto sono presenti sezioni di umidificazione deve essere anche previsto il monitoraggio microbiologico dell'acqua circolante.

Impianti caricati con f-gas o gas ozono-lesivi

Possono essere caricati con f-gas o gas ozono-lesivi gli impianti di condizionamento, di refrigerazione, le pompe di calore, le apparecchiature di protezione antincendio.

Gli impianti sono sottoposti periodicamente alla verifica assenza di fughe?

Non sono soggetti ai controlli gli impianti:

- caricati con **gas ozono-lesivi** che contengono meno di 3 Kg di gas, o che ne contengono meno di 6 Kg di gas e sono ermeticamente sigillate;
- caricati con **f-gas** il cui contenuto in gas sviluppa meno di 5 TON. di CO₂ equivalenti, o che sviluppano meno di 10 TON. di CO₂ equivalenti e sono ermeticamente sigillate.

Le imprese e le persone a cui sono affidati i controlli DEVONO essere iscritte al Registro Nazionale Gas Fluorurati.

2 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA, LA SUA ATTUAZIONE DOCUMENTALE: ESEMPIO CONCRETO

a cura di **Dario Trevisiol**
e **Fabio La Malfa**

Ottemperare a quanto la normativa ci impone è compito di ogni singola azienda, di ogni imprenditore.

Il D.Lgs. 81 all'articolo 30 comma 1 definisce il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; ciò si traduce in concreto nella puntuale e corretta gestione delle informazioni e documentazioni previste per legge, nel corretto adempimento di tutte le azioni di prevenzione e protezione, nella oggettiva dimostrazione di quanto fatto, onde evitare di essere ritenuti responsabili nella ipotesi di un infortunio.

Per ogni Organizzazione implementare un corretto sistema di gestione è quindi di vitale importanza al fine di garantire il rispetto della norma ma soprattutto per rendere i luoghi di lavoro più sicuri. Lo stesso si compone di documenti e procedure di sicurezza quali il DVR documento di valutazione di tutti i rischi, il piano di emergenza, il piano di miglioramento, l'organigramma della sicurezza, le nomine e le deleghe di funzioni, i verbali delle riunioni periodiche, l'analisi dei quasi infortuni e dei comportamenti non corretti, gli scadenziari della formazione, degli accertamenti sanitari, dei controlli periodici relativi a presidi di emergenza e impianti.

Si ritiene utile far conoscere l'esperienza maturata in materia della nostra territoriale Confindustria Alto Adriatico, di fatto una Organizzazione di servizi con più sedi e società controllate, decine di dipendenti che fanno uso anche di auto aziendali ed erogano servizi frequentemente presso gli stabilimenti degli associati, centinaia di ospiti che frequentano quotidianamente sale convegni, corsi e riunioni.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Documento redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 1, lettera a, e articoli 28 e 29 del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche e integrazioni.

Revisione n. Pagine Totali						
Data						
Revisione n. Pagine Totali						
Data						

AZIENDA

Sede Operativa alla quale si riferisce il presente documento:
indirizzo
all'interno della quale operano anche i dipendenti delle Società eventuali controllate e collegate:
nominativo 1 nominativo 2

SOMMARIO

1. PARTE GENERALE	48
1.1 Ragione sociale	48
1.2 Sede Legale	48
1.3 Sede operativa, alla quale si riferisce il presente DvR	48
1.4 Altre Sedi operative:	48
1.5 Attività:	48
1.6 Lavoratori che svolgono l'attività nella Sede Operativa di località	48
1.7 Addetti che interverranno in caso d'incendio e al presidio dei vari piani	50
1.8 Addetti che interverranno in caso di primo soccorso	51
1.9 Addetti abilitati all'uso del defibrillatore	51
1.10 Addetti che interverranno per l'apertura di emergenza degli ascensori	51
2. ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA	52
3. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	52
4. RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	53
4.1 Notizie generali e introduttive	53
4.2 Attività lavorative - mansioni	53
4.2.1 Attività direttiva e funzionariale	
4.2.2 Segreteria di Presidenza, Direzione, Aree/Unità	53
4.2.3 Reception/Centralino	57
4.2.4 Addetto alle commissioni	
4.2.5 Lavoratore equiparato – Tirocinante e/o Studente in percorsi di alternanza scuola lavoro	57
4.2.6 Riassetto e pulizie; manutenzione impianti vari	57
4.3 – Criteri per la determinazione del livello di rischio	58
5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E CONSEGUENTI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	64
5.1 Attività direttiva e funzionariale e di segreteria	64

5.1.2 Affaticamento visivo	64
5.1.3 Ergonomia	65
5.1.4 Incidenti stradali	65
5.1.5 Alcool e Lavoro – sostanze psicotrope e stupefacenti	66
5.1.6 Rischio elettrico	66
5.1.7 Rischi specifici presso aziende clienti/fornitori	67
5.1.8 Rischi specifici di infortuni per attività/eventi in luoghi di lavoro temporanei	67
5.1.9 Rischio stress correlato al lavoro	67
5.1.10 Rischio biologico generico: emergenza epidemiologica da COVID-19	68
5.2 Reception, commissioni fuori sede e centralino	69
5.3 Sicurezza dei lavoratori equiparati – Tirocinanti e Studenti in alternanza scuola lavoro	69
5.4 Sicurezza dei visitatori/ospiti/clienti/utilizzatori della struttura	70
5.4.1 Ambienti di lavoro e le sale riunioni	70
5.5 Salute e sicurezza dei Lavoratori che svolgono la prestazione in modalità “lavoro agile”	71
6. PROGRAMMA D’INTERVENTO DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA	72
6.1 Programma di miglioramento mantenimento – azioni attuate	74
6.2 Programma di miglioramento mantenimento – azioni da attuare	76
7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI	77
7.1. Attività formativa svolta	77
7.2 Programma dell’attività formativa per l’anno	79
8. ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI	79
9. ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DEL DVR	80

1. PARTE GENERALE

1.1 Ragione sociale

Nominativo Azienda

Datore di Lavoro: *Nome Cognome*

Società controllate e collegate dalla *Azienda* che operano nella Sede Operativa di *Località*, indirizzo:

Nominativo 1 - Datore di Lavoro: *Nome Cognome*

Nominativo 2 - Datore di Lavoro: *Nome Cognome*

1.2 Sede Legale

Località e indirizzo

1.3 Sede operativa, alla quale si riferisce il presente DvR

Località e indirizzo

Telefono

La sede e gli impianti sono di *Nominativo* e sono concessi in uso/locati a *Azienda*.

1.4 Altre Sedi operative :

Sede Operativa di *località* (DVR - Documento B)

indirizzo

Sede Operativa di *località* (DVR - Documento C)

indirizzo

Sede di rappresentanza (DVR - Documento D)

Indirizzo

La sede e gli impianti sono di *Nominativo* e sono concessi in uso/locati a *Azienda*.

1.5 Attività:

descrizione attività svolta.

1.6 Lavoratori che svolgono l'attività nella Sede Operativa di località

- In totale ci sono n ° N lavoratori delle varie Società così ripartiti:
 - società 1: N
 - società 2: N
 - società 3: N

- Collaboratori a progetto o liberi professionisti

Azienda ha una collaborazione su determinati progetti con n° n collaboratore e n° n liberi professionisti. Questi Lavoratori operano regolarmente all'interno della sede di *località* in indirizzo.

- Lavoratori equiparati – Tirocinanti e Studenti in percorsi di alternanza scuola lavoro

Periodicamente *Azienda* e le società controllate e collegate “ospitano” nei propri ambienti di lavoro, alcuni studenti per un periodo temporaneo di apprendimento e orientamento.

Le attività del “gruppo” sono portate avanti in stretta sinergia dalle varie società che collaborano al rafforzamento e potenziamento complessivo per le tematiche legate alla salute e sicurezza dei lavoratori e delle conseguenti azioni di prevenzione e protezione; questo si è reso necessario in quanto nella sede operativa, i luoghi di lavoro, i servizi, le attrezzature, gli impianti, vengono utilizzati indistintamente da tutti i lavoratori.

Si è perciò optato di eseguire una valutazione unitaria del rischio.

Con la stessa logica è stato istituito un unico Servizio di Prevenzione e Protezione e un RSPP di gruppo (comma 8 dell'articolo 31 D.Lgs 81/2008); pertanto, il presente Documento di Valutazione dei Rischi è stato effettuato dai Datori di Lavoro *Azienda* e delle Società controllate e collegate dalla stessa.

Anche la riunione periodica per la sicurezza (art. 35 D.Lgs 81/2008) viene programmata annualmente non solo per la *Azienda* ma anche per le società controllate e collegate.

La riunione periodica costituisce, per tutte le società, l'occasione per approvare il programma annuale delle misure di prevenzione e protezione volte al miglioramento continuo negli anni.

- Servizio di Prevenzione e Protezione/ RSPP

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 1, Decreto Legislativo n° 81/2008 si precisa che i Datori di Lavoro hanno provveduto a designare gli addetti al servizio di prevenzione e protezione utilizzando personale interno dell'*Azienda*, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti (art. 32).

È stato nominato come Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: *Nome Cognome* nato a *località* il *01/01/1900*.

Nome Cognome è stato nominato come Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dal Datore di Lavoro della *Azienda* per la Sede Operativa di *località* e delle Società controllate e collegate dalla stessa.

• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza/RLS

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 4, Decreto Legislativo n° 81/2008, si precisa che tutti i lavoratori che operano nella sede di *località*, della *Azienda* hanno provveduto ad eleggere, il loro rappresentante interno, nella fattispecie:

- *Nome Cognome* nato *località* il *01/01/1900*.

• Medico competente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, lettera a), Decreto Legislativo n° 81/2008, si precisa che in data 14/09/2020, tutti i Datori di Lavoro delle società del gruppo hanno provveduto nominare il Medico Competente, nella fattispecie:

- Dott. *Nome Cognome*

• Addetti incaricati all'attuazione delle misure per la gestione delle emergenze AGE nella Sede Operativa di *località*

Sono stati incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione (anche sismica), primo soccorso e gestione delle emergenze (art. 18, 1° comma lett. b. D.Lgs 81/2008) i seguenti lavoratori:

1.7 Addetti che interverranno in caso d'incendio e al presidio dei vari piani

Addetta RECEPTION *Nome Cognome*

Addetto PIANO TERRA E SEMINTERRATO *Nome Cognome*

Addetti AL PRIMO PIANO (coordinatore) *Nome Cognome*
Nome Cognome
Nome Cognome

Addetti AL SECONDO PIANO *Nome Cognome*
Nome Cognome

Gli addetti designati sono in grado di garantire un intervento adeguato sia per

la professionalità e/o esperienze acquisite e per aver frequentato uno specifico corso di 8 ore per attività a **rischio Medio** (secondo quanto previsto dal D.M 10.03.98 articolo 7, allegato IX) con relativo aggiornamento di 5 ore (secondo quanto previsto dalla Circolare M.I 23.02.11).

1.8 Addetti che interverranno in caso di primo soccorso

Addetta RECEPTION	<i>Nome Cognome</i>
Addetto PIANO TERRA	<i>Nome Cognome</i>
Addetti AI PIANICC(coordinatore)	<i>Nome Cognome</i>
	<i>Nome Cognome</i>
	<i>Nome Cognome</i>

Gli addetti designati sono in grado di garantire un intervento adeguato sia per la professionalità e/o esperienze acquisite e anche per aver frequentato uno specifico corso di pronto soccorso sulla base di quanto previsto dal DM 388/2003 – Gruppo B - con aggiornamenti periodici.

In sede sono presenti n cassette di primo soccorso con i presidi previsti nell'allegato 1 al DM 388/2003.

Le stesse sono collocate nei piani:

- piano terra: *ubicazione*
- primo piano: *ubicazione*
- secondo piano: *ubicazione*

I presidi contenuti sono controllati semestralmente dagli AGE incaricati. Dopo ogni verifica viene compilato un verbale.

1.9 Addetti abilitati all'uso del defibrillatore

La sede operativa di *località è dotata di* defibrillatore: lo stesso è collocato al piano terra nei pressi della reception, sala convegni e aule corsi. Gli addetti abilitati all'utilizzo hanno frequentato uno specifico corso di formazione della durata di 5 ore (corso BLSD – Basic Life Support early Defibrillation), con aggiornamenti annuali.


Addetti Abilitati BLSD	<i>Nome Cognome</i>
	<i>Nome Cognome</i>
	<i>Nome Cognome</i>

1.10 Addetti che interverranno per l'apertura di emergenza degli ascensori

Addetti Abilitati	<i>Nome Cognome</i>
	<i>Nome Cognome</i>
	<i>Nome Cognome</i>

Il corso “Manovra manuale di emergenza per ascensori”, che si è tenuto il 01 gennaio 1900, ha avuto come docenti i tecnici della Azienda produttrice; un aggiornamento formativo per gli addetti si è tenuto il 01.01.1900.

2. ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA



3. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione è stata effettuata dai Datori di Lavoro (*nome cognome, nome cognome*) con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di gruppo (*nome cognome*), del Medico Competente (*nome cognome*) e con la consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (*nome cognome*).

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi, che è stato condiviso da tutte le persone sopra riportate, è stato redatto secondo quanto previsto dall'articolo 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.

In particolare, la VdR (valutazione dei rischi) è stata condotta considerando le singole mansioni svolte dai lavoratori.

Nella redazione del DVR sono stati scelti criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, il documento costituisce strumento operativo di pianificazione degli interventi di prevenzione dell'*Azienda*.

Il DVR è composto da:

- l'organigramma della sicurezza;
- la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento delle mansioni proprie dell'attività lavorativa;
- le schede contenenti la lista dei pericoli con l'analisi dei rischi e loro stima;
- le misure di prevenzione e protezione attuate e conseguenti alla valutazione dei rischi;
- il programma d'intervento delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- i piani formativi per i lavoratori.

4. RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

4.1 Notizie generali e introduttive

L'attività lavorativa dei dipendenti della *Azienda* viene svolta prevalentemente nei locali adibiti ad uffici e sale per riunioni; nei medesimi uffici hanno sede ed operano i dipendenti delle strutture collegate: *Azienda 1*, *Azienda 2*.

I dipendenti delle varie strutture, *Azienda* e collegate, specie quelli con mansioni di proposizione commerciale e gli addetti alle commissioni, sono impegnati anche fuori dalla sede operativa, presso le sedi di Aziende clienti o presso Uffici ed Enti, dove si recano prevalentemente in auto.

I dipendenti di *Azienda* e collegate, possono svolgere, in maniera episodica, alcune attività lavorative presso la sede di rappresentanza di *località*; il trasferimento avviene a piedi/ in auto.

Per questa sede operativa è stata eseguita una specifica valutazione dei rischi ed è stato redatto uno specifico DVR.

I Lavoratori di *Azienda* possono per alcune evenienze svolgere la propria attività (riunioni, incontri, attività al video terminale) nelle sedi operative di *località* e *località*.

Per queste sedi operative è stata eseguita una specifica valutazione dei rischi e

sono stati redatti i relativi DVR; il trasferimento avviene con le auto aziendali o con i mezzi propri.

Alcuni dipendenti di *Azienda* svolgono una parte dell'attività con contratto di smart working presso la propria abitazione; i posti di lavoro sono stati oggetto di specifica valutazione dei rischi. Altri Lavoratori possono in determinati periodi svolgere le prestazioni lavorative in modalità "Lavoro agile".

La modalità di lavoro agile, svolto prevalentemente nel domicilio del lavoratore, è stata adottata in maniera più estensiva nel periodo di emergenza COVID ed ha riguardato in maniera alternativa tutti i lavoratori della *Azienda*. Per ogni lavoratore che svolge questa particolare modalità di lavoro, viene garantita la salute e la sicurezza, anche attraverso la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un' informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Ai fini della valutazione dei rischi, che riguarda la sede centrale, oggetto del presente DVR, è stata presa in considerazione anche la presenza quotidiana di clienti, visitatori, professionisti, collaboratori, corsisti e del personale esterno addetto alle pulizie (che opera in orari diversi rispetto a quelli di apertura dagli uffici, quindi con limitati rischi interferenziali e/o rischi particolari).

- Con il mondo dell'istituzione scolastica è attivo un coordinamento finalizzato a garantire le condizioni di salute e sicurezza connesse all'organizzazione dell'alternanza scuola lavoro, e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, creando i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la sicurezza della struttura, degli impianti, delle attrezzature di lavoro, e sul versante "soggettivo", tramite l'informazione e la formazione.
- Un particolare coordinamento, rivolto alla salute e sicurezza ed alla eliminazione/riduzione dei rischi di natura interferenziale, **è stato fatto con le società esterne che hanno alle proprie dipendenze** n° lavoratori che occupano stabilmente i locali della struttura, e precisamente:
 - Piano terra N alle dipendenze di *Azienda*;
 - Primo piano N alle dipendenze di *Azienda*
 - Secondo piano N alle dipendenze di *Azienda*;

Il coordinamento è funzionale a permettere alle società esterne di contestua-

lizzare il proprio DVR anche tenendo conto delle informazioni riguardanti:

- le caratteristiche dei luoghi di lavoro occupati stabilmente dai lavoratori delle società stesse;

- la sicurezza degli impianti e delle attrezzature concesse in uso da *Azienda*.

Inoltre, i lavoratori delle società esterne sono stati resi edotti circa le misure di emergenza riguardanti la struttura e vengono stati coinvolti durante le esercitazioni di emergenza specifiche.

- La sede operativa di *località*, della quale è proprietaria nominativo, ubicata nell'edificio realizzato in *località*, **è in possesso delle prescritte documentazioni previste dalle norme urbanistiche (concessione edilizia** e destinazione urbanistica), sanitarie (certificato di agibilità), antisismiche (relazione statica e caratteristiche di resistenza sismica) e di tutte le certificazioni di legge riguardanti gli impianti antincendio, gli impianti elettrici e di messa a terra, i dispositivi contro le scariche atmosferiche, gli impianti di climatizzazione estiva ed invernale e gli impianti di sollevamento delle persone.
- Tutta la documentazione riguardante il fabbricato e gli impianti è contenuta nel Fascicolo 12 contenente certificazioni e documentazioni relative agli impianti.
- Le scadenze relative ai controlli e verifiche periodiche degli impianti sono raccolte nello scadenziario - protocollo delle scadenze - Allegato 1.
- Il certificato di prevenzione incendi, rinnovato il *01 gennaio 1900* - prot. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di *località* 0001000, riferimento pratica 15000 – è intestato a nominativo (proprietaria della sede), dovrà essere rinnovato ogni 5 anni (entro il *01 gennaio 1900*) come previsto dall'art. 5 del DPR 01/08/2011 n°151.

Attività contemplate:

65-1B – Locali di spettacolo e di intrattenimento in genere con capienza superiore a 100 persone e fino a 200 persone. (sale convegni e aule corsi);

74-1A – Impianti produzione di calore a combustibile gassoso con potenzialità superiore a 116 kW e fino a 350 KW (precisamente 324 KW);

75-1A – Autorimesse private con superficie compresa tra 300 mq e 1000 mq (circa 950 mq).

- La valutazione del rischio incendio, eseguita ai sensi dell'art. 2 del DM 10/03/98, per la sede di *località* – ha permesso di classificare l'attività a rischio d'incendio MEDIO.
- Piano per la gestione delle emergenze (art. 43 D.Lgs 81) è stato rielaborato

Il 01 gennaio 1900 e si compone dei capitoli riguardanti le emergenze: incendio, sanitaria, sismica e della specifica procedura riguardante le addette alle pulizie che operano da sole negli orari di chiusura.

4.2 Attività lavorative - mansioni

La **struttura organizzativa** si compone delle seguenti aree ove operano e svolgono le proprie funzioni il personale dipendente (Direttori, Responsabili d'area e di unità, Segreterie, Collaboratori di staff):

- PRESIDENZA
- DIREZIONE GENERALE
- DIREZIONE OPERATIVA
- SEGRETERIA PRESIDENZA/DIREZIONE
- COMUNICAZIONE E MARKETING
- AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE
- LEGISLAZIONE/RICERCA INNOVAZIONE
- SEGRETERIE AREE /UNITA'

4.2.1 Attività direttiva e funzionariale

- **Il Direttore Generale** descrizione attività svolte
- **Il Direttore Operativo** descrizione attività svolte
- **I Responsabili d'area e di unità** descrizione attività svolte

Gli strumenti di lavoro sono quelli usuali delle mansioni impiegatizie e direttive, con uso del P.C. (generalmente per più di 20 ore settimanali), telefono fisso, fotocopiatori, stampanti, cancelleria e materiali normalmente utilizzati negli uffici. Gli addetti a questo gruppo fanno uso di automezzi aziendali e/o propri e/o mezzi di trasporto pubblico. I Lavoratori dispongono, generalmente, di telefoni mobili e/o aziendali per i contatti di lavoro.

4.2.2 Segreteria di Presidenza, Direzione, Aree/Unità

L'attività viene svolta generalmente in sede. I dipendenti di questo gruppo sono N.

Gli strumenti di lavoro sono quelli usuali delle mansioni impiegatizie con l'impiego del P.C., che viene usato, da tutti, generalmente per più di 20 ore settimanali. Inoltre, vengono usati telefono fisso, fotocopiatori, stampanti, cancelleria e materiali normalmente in uso negli uffici.

In alcuni casi, per trasferte, fanno uso di automezzi aziendali e/o propri.

4.2.3 Reception/Centralino

N addetti a questa attività svolgono mansioni in buona parte simili a quelle di segreteria.

4.2.4 Addetto alle commissioni

N addetti compiono commissioni fuori sede recandosi presso uffici pubblici o privati facendo uso dell'auto aziendale.

4.2.5 Lavoratore equiparato – Tirocinante e/o Studente in percorsi di alternanza scuola lavoro

L'attività viene svolta generalmente nella sede operativa, ad eccezione della partecipazione a qualche evento o visita aziendale. Queste situazioni si verificano alla presenza del "tutor aziendale" (personale di *Azienda*) che lo affianca ed assiste nel contesto operativo.

Gli strumenti di lavoro sono quelli usuali delle mansioni impiegate con l'impiego del P.C., che viene usato, generalmente per meno di 20 ore settimanali. Inoltre, vengono usati telefono fisso, fotocopiatori, stampanti, cancelleria e materiali normalmente adoperati negli uffici.

Le eventuali trasferte avvengono con l'accompagnamento del tutor aziendale che fa uso esclusivamente di automezzi aziendali .

4.2.6 Riassetto e pulizie; manutenzione impianti vari

L'attività di riassetto e pulizie è affidato ad Impresa esterna nominativo che vi provvede generalmente fuori del normale orario di apertura degli uffici.

Il Datore di Lavoro degli addetti alle pulizie è a conoscenza delle caratteristiche della sede di *località* della *Azienda*, con particolare riferimento alla impiantistica elettrica ed alle procedure di emergenza, ciò anche in ottemperanza dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

Il *01 gennaio 1900* è stata aggiornata una specifica procedura di emergenza da mettere in atto durante gli orari di chiusura, quando sono presenti solamente le addette alle pulizie.

Con le stesse, sempre nella stessa data, è stata fatta una riunione di coordinamento.

Quanto sopra detto vale anche per il personale addetto alla manutenzione degli impianti (elettrici, termici, idraulici, di sicurezza, di ascensore, manutenzione giardini pensili).


4.3 Criteri per la determinazione del livello di rischio

Sulla scorta di una matrice dei pericoli predefinita ricavata da lavori riportati in letteratura, vengono individuati i rischi residui ai quali possono essere esposti i dipendenti della *Azienda* e società collegate, nonostante siano fondamentalmente rispettate le norme di prevenzione relative a strutture ed impianti. Conseguentemente alla individuazione dei rischi residui, vengono indicate le misure di prevenzione e protezione attuate e il programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; la determinazione del livello di rischio in generale è stata condotta utilizzando il criterio che viene di seguito riportato, per il calcolo degli indici di rischio; per alcuni rischi sono stati inoltre utilizzate le graduazioni previste dalla normativa specifica quali ad esempio :

rischio incendio: Basso – medio – elevato

rischio chimico: Basso per la sicurezza – Irrilevante per la salute

Indice di rischio $R = p \times M$



Probabilità

- 1 = improbabile
- 2 = possibile
- 3 = probabile
- 4 = inevitabile



MISURE DI PREVENZIONE

Conseguenze

- 4 = molto gravi
- 3 = gravi
- 2 = significative
- 1 = lievi



MISURE DI PROTEZIONE

ELENCO DEI PERICOLI PRESI IN CONSIDERAZIONE		ATTIVITÀ 4.2.1	ATTIVITÀ 4.2.2	ATTIVITÀ 4.2.3 – 4.2.4	RISCHI ASSOCIABILI
COD	DESCRIZIONE DEL PERICOLO INFORTUNI				
	PERICOLI RELATIVI A LUOGHI ED AMBIENTI DI LAVORO				
	Elementi strutturali : coperture – vetrate				
	Elementi strutturali: strutture sporgenti o fisse				
	Scale fisse o portatili				
	Instabilità delle strutture edilizie				
	Instabilità degli arredi e degli scaffali				
	Microclima interno - Illuminazione naturale e artificiale				
	Spazi limitati - Carenze di lay out				
	Disordine - Cavi volanti ecc.				
	Scarsa pulizia -Carenze igieniche				
	Caduta di oggetti immagazzinati				
	Pavimenti pericolosi (bagnati, irregolari)				
	Lavoro in quota, in posizioni sopraelevate o instabili				
	Coperture NON pedonabili (tipo eternit o simili)				
	Aperture nel suolo o nelle pareti - Scavi				
	Difficoltà di evacuazione - Intrappolamento				
	Lavoro in spazi confinati				
	Lavoro all' aperto - Freddo, pioggia, sole ecc.				
	PERICOLI RELATIVI ALLE MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE				
	Organi in movimento del macchinario				
	Macchine composte				
	Caduta, ribaltamento o instabilità del macchinario				
	Caduta di oggetti manipolati o movimentati				
	Scintille - Schegge - Proiezione di oggetti o spruzzi				

	VDR - Indici di rischio R = p X M	
PERICOLI RELATIVI ALLE MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE		
Superfici od oggetti taglienti, spigolosi, appuntiti ecc.		
Utensili portatili manuali		
Utensili portatili elettrici		
Mezzi di sollevamento		
Guida dei mezzi di trasporto (autovetture aziendali)		
Fluidi, apparecchi e recipienti in pressione		
Fluidi, materiali o superfici a temperature estreme		
Impianti ed apparecchiature elettriche a B.T.		
Impianti ed apparecchiature elettriche ad A. T.		
Cariche elettrostatiche		
Impianti ed apparecchiature a gas		
PERICOLI RELATIVI AGLI AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI		
Sostanze e preparati pericolosi (solidi o liquidi)		
Agenti chimici aerodispersi (gas, vapori, fumi, nebbie)		
Sostanze sensibilizzanti - Allergeni		
Agenti biologici ed infettivi - Impianti di riscaldamento, climatizzazione , condizionamento		
Batteri - Virus – Pollini – Miceti – Acari – Lieviti –		
Muffe – legionella pneumophila		
Rischio Biologico generico: COVID - 19		

ELENCO DEI PERICOLI PRESI IN CONSIDERAZIONE		ATTIVITÀ 4.2.1	ATTIVITÀ 4.2.2	ATTIVITÀ 4.2.3 – 4.2.4	RISCHI ASSOCIABILI
COD	DESCRIZIONE DEL PERICOLO				
	PERICOLI RELATIVI A INCENDIO ED ESPLOSIONE:PER INFORTUNI	VDR - Indici di rischio R = p X M			
	INERTIUMI				
	Materiali combustibili , infiammabili, comburenti				
	Pericolo incendio in generale				
	Materiali esplosivi				
	PERICOLI RELATIVI AGLI AGENTI FISICI : PER INFORTUNI				
	Rumore impulsivo (trauma acustico)				
	Radiazioni ionizzanti (sostanze o macchinari)				
	Campi elettromagnetici - CEM				
	PERICOLI RELATIVI AGLI ASPETTI ERGONOMICI ED ORGANIZZATIVI: PER INFORTUNI				
	Posture, Posizione o metodo di lavoro scorretti, movimenti ripetitivi, Ergonomia della postazione di lavoro e dell'ambiente in generale				
	Sforzi fisici impulsivi-Movimentazione manuale carichi				
	Rischi specifici di infortuni: per visite ad aziende associate				
	Rischi specifici di infortuni: per attività in luoghi di lavoro temporanei (teatri, sale convegni, fiere) per convegni, assemblee , manifestazioni, visita ad Enti e Uffici				

ELENCO DEI PERICOLI PRESI IN CONSIDERAZIONE		ATTIVITÀ 4.2.1	ATTIVITÀ 4.2.2	ATTIVITÀ 4.2.3 – 4.2.4	RISCHI ASSOCIABILI
COD	DESCRIZIONE DEL PERICOLO MALATTIE PROFESSIONALI				
	PERICOLI RELATIVI A LUOGHI ED AMBIENTI DI LAVORO	VDR - Indici di rischio R = p X M			
	Microclima interno: Illuminazione naturale e artificiale				
	Scarsa pulizia -Carenze igieniche				
	Locali e sistemi di somministrazione di cibi e bevande				
	lavoro all' aperto - Freddo, pioggia, sole ecc.				
	PERICOLI RELATIVI ALLE MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE				
	Impianti ed apparecchiature elettriche (inquinamento elettromagnetico cfr agenti fisici)				
	Scintille - Schegge - Proiezione di oggetti o spruzzi				
	PERICOLI RELATIVI AGLI AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI				
	Agenti chimici aerodispersi (gas, vapori, fumi, nebbie)				
	Sostanze e preparati pericolosi (solidi o liquidi)				
	Sostanze sensibilizzanti - Allergeni				
	POLVERI O FIBRE AERODIPERSE (DIVERSE DALL ' AMIANTO)				
	Amianto friabile o in matrice cementizia (etermit)				
	Agenti cancerogeni o mutageni				
	Agenti biologici ed infettivi - Impianti di riscaldamento, climatizzazione , condizionamento				
	Batteri - Virus – Pollini – Miceti – Acari – Lieviti – Muffe – legionella pneumophila				

ELENCO DEI PERICOLI PRESI IN CONSIDERAZIONE		ATTIVITÀ 4.2.1	ATTIVITÀ 4.2.2	ATTIVITÀ 4.2.3 – 4.2.4	RISCHI ASSOCIABILI
COD	DESCRIZIONE DEL PERICOLO MALATTIE PROFESSIONALI				
.	PERICOLI RELATIVI AGLI AGENTI FISICI	VDR - Indici di rischio R = p X M			
	Rumore				
	Vibrazioni meccaniche				
	Radiazioni ionizzanti (sostanze o macchinari)				
	Campi elettromagnetici - Microonde				
	PERICOLI RELATIVI AGLI ASPETTI ERGONOMICI ED ORGANIZZATIVI				
	Posture, Posizione o metodo di lavoro scorretti, movimenti ripetitivi, Ergonomia della postazione di lavoro e dell'ambiente in generale				
	Sforzi fisici - Movimentazione manuale carichi				
	PERICOLI RELATIVI AGLI ASPETTI ERGONOMICI ED ORGANIZZATIVI				
	Impegno visivo elevato (diverso dai VDT)				
	Lavoro ai VDT per più di 20 ore medie settimanali				
	Fattori di rischio legati allo stress da lavoro correlato.				
	Lavoro notturno				
	Lavoratrici madri				
	Guida dei mezzi di trasporto (autovetture aziendali)				
	Rischi specifici per la salute in occasione delle visite ad aziende associate				

5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE E CONSEGUENTI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

In relazione ai rischi associabili ai pericoli presi in considerazione, ai quali sono maggiormente esposti i singoli lavoratori impiegati nelle varie attività, le misure di tutela attuate, volte a migliorare la salute e sicurezza, sono di seguito elencate.

5.1 Attività direttiva e funzionariale e di segreteria

5.1.2 Affaticamento visivo

L'affaticamento visivo è conseguente alla necessità di frequente/continuo lavoro al videoterminale e consultazione di testi scritti; gli uffici sono comunque tutti caratterizzati dalla presenza di illuminazione naturale adeguata (finestre), illuminazione artificiale a soffitto e, in qualche caso, illuminazione localizzata sulle scrivanie: queste dotazioni consentono a tutti i lavoratori la realizzazione delle migliori condizioni di illuminamento per la lettura, videoscrittura e controllo delle luminanze sullo schermo del VDT.

Tutti i lavoratori sono stati specificatamente formati sui rischi di esposizione al VDT e la loro postazione di lavoro è stata oggetto di un'approfondita valutazione dei rischi. Detta valutazione viene regolarmente ripetuta in occasione di nuove mansioni e nuove postazioni di lavoro al Videoterminale.

I programmi formativi messi in atto nel 1900 che sono stati oggetto di aggiornamento nel corso del 2000, con il coinvolgimento di tutti i lavoratori, prevedono la trattazione di tutti i rischi specifici relativi alla mansione con particolare riferimento ai rischi di esposizione al videoterminale, illuminazione e microclima del posto di lavoro.

Tutte le postazioni ai Videoterminali sono oggetto di una periodica verifica finalizzata ad accertarne la funzionalità e la conformità, anche per quanto attiene l'hardware e il software.

La verifica, molte volte, si conclude con la sostituzione delle apparecchiature (computer, monitor, stampanti) con modelli di nuova generazione.

Nel corso del 2020 sono stati sostituiti n° n computer e n° n monitor.

Nel corso del 2020 tutti i Lavoratori sono stati messi nelle condizioni di lavorare da remoto (dalla propria abitazione) con la dotazione di dispositivi portatili o comunque agevolmente spostabili.

Questi miglioramenti verranno mantenuti nel tempo secondo una adeguata-programmazione.

5.1.3 Ergonomia

Sono stati considerati i rischi legati alla postura ed all'affaticamento fisico e mentale, alle condizioni ergonomiche, al lavoro ripetitivo in generale. Di conseguenza i posti di lavoro e gli arredi degli uffici vengono mantenuti secondo gli standards usuali e comunque tenendo conto delle esigenze personali dei singoli in ordine alla comodità ed al confort.

Tutti gli arredi d'ufficio sono stati oggetto, negli ultimi mesi, di nuova valutazione che ha portato in molti casi alla sostituzione di scrivanie, sedie, mobili con articoli che tengono conto in maniera evoluta degli aspetti ergonomici.

5.1.4 Incidenti stradali

I lavoratori che utilizzano gli autoveicoli per gli spostamenti fuori sede sono stati informati e formati del rischio di incidenti stradali. Vengono raccomandati congrui tempi per le percorrenze al fine di evitare velocità pericolose. Inoltre, le società hanno messo a disposizione del personale gli autoveicoli aziendali, che vengono mantenuti in perfetta efficienza attraverso la manutenzione programmata (ordinaria, straordinaria, gomme stagionali, ecc).

Proprio per garantire i migliori standard di sicurezza è stato stipulato con la società di leasing un contratto di "noleggio operativo" che prevede la sostituzione periodica delle auto aziendali con nuove autovetture dotate di moderni dispositivi di sicurezza.

Le auto aziendali sono:

Marca	targa	Disponibilità	Società	Durata contratto
		Tutto il personale		
		Tutto il personale		
		Direttore Operativo		
		Direttore Generale		

Anche a garanzia di maggiore di sicurezza del personale, è stato fatto obbligo allo stesso, nei limiti della disponibilità, di utilizzare le auto aziendali a scapito dell'auto propria.

L'impiego del telefono cellulare è vietato durante la guida; qualora vi fossero delle esigenze particolari, le persone alla guida devono fermarsi o utilizzare il sistema vivavoce in dotazione nelle auto aziendali.

Proprio per promuovere comportamenti prudenti *Azienda* (e le società controllate e collegate), per prassi, non riconosce eventuali sanzioni amministrative che venissero inflitte ai dipendenti dagli organi preposti alla vigilanza

stradale per violazioni al codice della strada. Quest'ultima disposizione vale in particolare per quanto attiene il mancato rispetto dei limiti di velocità durante la guida.

Il rispetto di quanto sopra viene garantito con costanti e frequenti richiami da parte dei singoli responsabili.

Inoltre, al fine di ridurre ulteriormente i rischi di incidenti stradali è stata implementata un'attività informativa - formativa mirata, attraverso la realizzazione di importanti percorsi formativi e promozionali al "lavorare e guidare in sicurezza". Gli eventi che hanno avuto luogo il 01/01/1900, sono stati organizzati dalla nostra area Ambiente e Sicurezza in collaborazione con la Polizia Stradale ed hanno coinvolto tutti i lavoratori che utilizzano le auto aziendali .

Nell'occasione sono stati trattati i temi degli incidenti stradali nel contesto lavorativo, al fine di migliorare gli stili di guida e i comportamenti prudenti che sono determinanti nella prevenzione del rischio specifico.

Alla fine dei percorsi formativi i Lavoratori hanno sostenuto test di verifica dell'apprendimento.

5.1.5 Alcool e Lavoro – sostanze psicotrope e stupefacenti

In merito a questa problematica, in particolare per quanto riguarda la correlazione tra alcool e possibili incidenti stradali, anche in itinere, si è agito attivando due percorsi:

- negli ambienti di lavoro sono stati eliminati gli alcolici;
- è stata fatta e verrà riproposta una specifica formazione del personale anche con la consegna di particolari dispense "alcool e lavoro" elaborate con la collaborazione della Società Italiana di Alcologia, finalizzata alla promozione di corretti stili di vita.

Relativamente agli accertamenti sanitari che la norma prevede per "gli addetti alle mansioni inerenti alle attività di trasporto con guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D , E....", non abbiamo ritenuto, per il nostro personale che utilizza l'automobile aziendale nelle varie trasferte, di effettuare detti accertamenti alcol e assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti anche sentito il parere di Confindustria Nazionale e il Medico Competente. L'uso dell'auto aziendale per trasferte non si configura come "attività di trasporto".

5.1.6 Rischio elettrico

L'impianto elettrico generale è realizzato alla regola d'arte, conformemente

alle norme di legge e di buona tecnica. La dichiarazione di conformità è datata 01/01/1900. L'equipaggiamento elettrico delle attrezzature è mantenuto integro ed efficiente specie per quanto concerne l'isolamento. Contro il rischio di contatti diretti o indiretti accidentali o per difetto d'isolamento, sono mantenuti efficienti l'impianto di messa a terra, interruttori differenziali ad alta sensibilità (intervengono istantaneamente per una corrente di guasto inferiore a 0,03 A).

Periodicamente con l'impiantista elettrico aziendale, *Nome Cognome*, vengono verificate le apparecchiature elettriche usate negli uffici, l'integrità e la disposizione dei cavi elettrici al fine di evitare contatti diretti, indiretti e i possibili intralci.

5.1.7 Rischi specifici presso aziende clienti/fornitori

I dipendenti che per la propria attività si recano presso le aziende clienti/fornitori sono formati in ordine alle cautele da adottare ed alla prudenza nell'approcciare le varie situazioni ambientali che possono incontrarvi. Generalmente la visita e la consulenza si svolge negli uffici delle aziende. Nei casi di sopralluoghi in ambienti pericolosi i rischi verranno valutati nell'ambito dell'attività di coordinamento e cooperazione, prevista dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008, insieme ai Datori di Lavoro e agli RSPP delle aziende visitate (committenti). E se necessari verranno forniti gli adeguati DPI.

5.1.8 Rischi specifici di infortuni per attività/eventi in luoghi di lavoro temporanei

I dipendenti (indistintamente) che svolgono temporaneamente la propria attività in occasione di convegni, assemblee, corsi, manifestazioni, teatri, sale convegni, fiere, uffici pubblici e privati sono formati in ordine alle misure di prevenzione da adottare ed alla prudenza nell'approcciare le varie situazioni ambientali che possono incontrarvi. In tutti i casi con i fornitori delle strutture viene eseguito un incontro di coordinamento e cooperazione al fine di ridurre i rischi ed evitare le possibili interferenze.

In particolare, l'attività di coordinamento riguarda le procedure di evacuazione e la gestione delle possibili emergenze. Gli ambienti di lavoro e le attività temporanee svolte nelle altre sedi di Trieste, Gorizia e di Palazzo Klefisch sono stati oggetto di specifiche valutazioni dei rischi riportate nei DVR – Documento B-C-D.

5.1.9 Rischio stress correlato al lavoro

Il Documento di Valutazione del rischio Stress lavoro-correlato (Fasc. 6) è

stato oggetto di rielaborazione il *01 gennaio 1901* , in ottemperanza a quanto prescritto dagli art. 17 c.1, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni ed in base alle Indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la valutazione del rischio stress lavoro correlato emesse in data *01/01/2020* .

Il processo di valutazione del rischio stress lavoro correlato è stato condotto dal Datore di Lavoro di *Azienda*, con la collaborazione di un gruppo di valutazione, costituito da:

RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione)

RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

con il supporto esterno di psicologa del lavoro e delle organizzazioni per gli aspetti metodologici e procedurali specifici della Valutazione del rischio stress lavoro-correlato. Il Medico Competente (MC) è stato messo a conoscenza.

Di seguito si riporta una sintesi delle conclusioni, rimandando al documento di valutazione specifico (Fasc. 6) tutti gli approfondimenti: descrizione

5.1.10 Rischio biologico generico: emergenza epidemiologica da COVID-19

Azienda ha adottato un protocollo condiviso di regolamentazione contenente procedure operative e misure precauzionali finalizzate a contrastare l'epidemia di COVID-19, negli ambienti di lavoro. Particolare tutela è stata riservata ai portatori di patologie croniche (cardiovascolari, diabetiche, renali) e/o di patologie che possono alterare lo stato immunitario (patologie oncologiche recenti/in terapia o che assumono farmaci in grado di ridurre le difese immunitarie). Per questi lavoratori definiti "fragili" viene seguita la procedura prevista dalla circolare prot. n. 11111 del 01.01.2021 della Regione Nome.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Secondo le linee guida OSHA (Occupational Safety Health Association), recepite dalla Direzione Centrale salute della Regione, gli ambienti di lavoro sono suddivisi in 4 classi (molto alto, alto, medio, basso) in relazione al rischio di infezione; l'attività svolta dal personale di *Azienda* può considerarsi a rischio Basso (lavoratori non esposti a persone/malati e che non devono lavorare a contatto ravvicinato).

È stato inoltre costituito in *Azienda* un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, costituito dal datore di lavoro, dai Direttori (generale e operativo) con la partecipazione del Medico

Competente, del RLS, del RSPP.

Utile strumento di verifica è rappresentato anche dalla aggiornata Check List della Regione contenente le raccomandazioni generali per prevenire la diffusione del COVID-19.

5.2 Reception, commissioni fuori sede e centralino

Come il precedente punto 5.1

- Incidenti stradali, anche se accompagnati da tutor aziendale
- Affaticamento visivo
- Ergonomia
- Rischio elettrico
- Rischi specifici presso aziende associate e per attività/eventi in luoghi temporanei
- Rischio stress lavoro correlato
- Movimentazione manuale dei carichi (vedasi valutazione del rischio specifico allegata)
- Rischio biologico generico: emergenza epidemiologica da COVID-19

5.3 Sicurezza dei lavoratori equiparati – Tirocinanti e Studenti in alternanza scuola lavoro

I Tirocinanti e gli Studenti in alternanza scuola lavoro sono esposti agli stessi rischi dei lavoratori impiegati nelle varie attività, in particolare, come il precedente punto 5.1:

- Incidenti stradali, anche se accompagnati da tutor aziendale
- Affaticamento visivo
- Ergonomia
- Rischio elettrico
- Rischi specifici presso aziende associate e per attività/eventi in luoghi temporanei
- Rischio stress lavoro correlato
- Movimentazione manuale dei carichi (vedasi valutazione del rischio specifico allegata)
- Rischio biologico generico: emergenza epidemiologica da COVID-19

La sicurezza degli studenti in alternanza scuola lavoro viene gestita con un approfondito coordinamento e cooperazione tra datori di lavoro:

- Datore di lavoro del soggetto promotore (istituto scolastico)
- Datore di lavoro del soggetto ospitante (*Azienda*)

Sono stati definiti strumenti e procedure per un interscambio di informazioni utili atte a promuovere le azioni preventive e protettive rivolte alla salute e

sicurezza dello studente, anche con l'individuazione di "chi fa che cosa".
Di seguito si riporta la scheda per registrare la raccolta delle informazioni utili alla prevenzione.

INFORMAZIONI GENERALI		
Nome del lavoratore		
Luogo e data di nascita		
Soggetto ospitante (nome società)		
Tutor aziendale e ruolo		
INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA'SVOLTA DAL LAVORATORE		
Area dove viene svolta l'attività		
Mansione		
Attrezzature utilizzate		
Orario di lavoro	Tempo di esposizione settimanale al VdT	
INFORMAZIONI RIFERITE ALLA SICUREZZA DEL LAVORATORE		
Eseguito sopralluogo preliminare in Azienda da parte del tutor scolastico?	SI -da chi_____ NO	
Il lavoratore ha ricevuto formazione generale in materia di salute e sicurezza?	SI -da chi_____ NO	
Il lavoratore ha ricevuto formazione specifica in materia di salute e sicurezza?	SI -da chi_____ NO	
Il lavoratore ha ricevuto informazioni relative al piano di emergenza?	SI -da chi_____ NO	
La mansione svolta comporta obbligo di sorveglianza sanitaria del lavoratore?	SI NO . Per quali rischi _____	
Eseguita la sorveglianza sanitaria per la mansione assegnata al lavoratore?	se SI, da chi_____	
Forniti i DPI (qualora previsti per la mansione assegnata) al lavoratore?	SI -da chi_____ NO	

5.4 Sicurezza dei visitatori/ospiti/clienti/utilizzatori della struttura

5.4.1 Ambienti di lavoro e le sale riunioni

Ogni anno vengono eseguiti gli Audit di verifica, da parte dei Funzionari Re-

gionali, finalizzati all'ottenimento dell'accreditamento delle sale corsi a favore di *Azienda*.

Gli Audit riguardano tutta la struttura e l'organizzazione con particolare attenzione agli ambienti didattici, i servizi, le barriere architettoniche, la sicurezza degli impianti e la gestione delle emergenze, le vie di fuga e i presidi.

5.4.2 Procedure di emergenza nei riguardi dei visitatori/ospiti/clienti

Particolarmente importante è la gestione della sicurezza e delle emergenze nei riguardi di visitatori/ospiti/clienti che si muovono nella struttura senza avere la dovuta conoscenza dei luoghi e delle procedure previste. Al fine di ridurre questi rischi e per ottimizzare la gestione delle emergenze nella struttura ed in particolare nella sala convegni e nelle sale corsi è stato realizzato un video da trasmettere nel monitor della reception e da lanciare prima di ogni evento (corso, convegno, incontro), finalizzato a richiamare l'attenzione degli "ospiti" presenti nella struttura, sui comportamenti da tenere in caso di emergenza incendio ed evento sismico, conformemente a quanto previsto nel piano di emergenza ed evacuazione aziendale. Il video è stato realizzato con la collaborazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Inoltre, la concessione delle sale convegni e corsi a terzi, avviene seguendo una specifica procedura che prevede preventivi incontri di coordinamento e cooperazione tra *Azienda* (concedente) e diversi Enti o società terze (utilizzatori). Questi incontri sono finalizzati a considerare gli aspetti di salute e sicurezza e di gestione delle emergenze per le persone che partecipano all'evento. Nell'occasione vengono valutate le possibili interferenze tra lavoratori del concedente e dell'utilizzatore. La procedura viene preventivamente consegnata a tutti gli Enti e Società terze (utilizzatori) e viene allegata alla richiesta di concessione. La procedura viene riportata nell'allegato 7.

5.5 Salute e sicurezza dei Lavoratori che svolgono la prestazione in modalità "lavoro agile"

Alcuni Lavoratori possono in determinati periodi svolgere le prestazioni lavorative in modalità "Lavoro agile" questo è avvenuto in particolare durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per tali situazioni si è provveduto a predisporre le misure di prevenzione per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Questo anche con la richiesta di cooperazione con il lavoratore interessato che viene periodicamente informato degli obblighi e dei diritti previsti dalla

Legge del 22 maggio 2017 n° 81 e del D.Lgs del 09 aprile 2008 n° 81.
In particolare, viene garantita la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, anche attraverso la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta, nella quale sono Individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. L’informativa per l’anno *1900* viene riportata nell’allegato 9.

6. PROGRAMMA D’INTERVENTO DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA

Il programma degli interventi è stato condiviso e approvato preliminarmente dalla “commissione aziendale per la sicurezza” costituita dai Datori di Lavoro della *Azienda*, dal RSPP, dal RLS e dal Medico Competente, in occasione della riunione periodica annuale avvenuta il *01 gennaio 1900*.

Nello specifico il programma riguarda le azioni di prevenzione messe in atto dalla *Azienda*, fino al *31 dicembre 1900* ed il programma di miglioramento che *Azienda* intende attuare nel corso del *1901*, conseguentemente alla valutazione dei rischi residui, al fine del miglioramento continuo e al mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza.

Il programma d’intervento e d’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, redatto a seguito di tutte le indagini è stato eseguito tenendo conto delle caratteristiche dimensionali, strutturali e produttive dell’organizzazione secondo un’adeguata programmazione temporale valutando le risorse umane, ed economiche disponibili.

Si precisa che la riunione annuale, prevista dall’articolo 35 del D.Lgs.81/2008, obbligatoria per le aziende che hanno più di 15 lavoratori, viene effettuata annualmente per tutte le Società del gruppo anche se il numero di lavoratori è inferiore a 15.

La riunione annuale è anche l’occasione in cui il Medico Competente comunica per iscritto i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati al fine della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica

dei lavoratori; a tal fine il Medico Competente rilascia la relazione statistico epidemiologica sull'attività sanitaria (Allegato 6).

Allo scopo di rispondere alle esigenze di miglioramento dei livelli di sicurezza ed igiene del lavoro aziendali *Azienda* ha implementato una procedura per la raccolta e l'analisi sistematica degli incidenti e dei mancati infortuni (Allegato 4). La stessa permette di mostrare dove le situazioni lavorative hanno bisogno di essere modificate o migliorate, e parimenti così come i comportamenti dei lavoratori possano essere modificati per prevenire gli infortuni. La gestione del quasi incidente o del comportamento pericoloso avviene in fasi successive:

- Identificazione e segnalazione;
- Valutazione dell'evento (causa effetto);
- Applicazione di azioni correttive e preventive;
- Azioni di controllo e verifica.

6.1 Programma di miglioramento mantenimento – azioni attuate

Programma di miglioramento mantenimento Misure attuate nell'anno 1900	Data di attuazione - incaricati dell'intervento	Eventuali strumenti di supporto
<p>Sicurezza degli impianti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel rispetto protocollo delle scadenze, i controlli e le verifiche periodiche hanno riguardato: <ul style="list-style-type: none"> - impianti di rilevamento e segnalazione antincendio e relative centraline generale e CED (con periodicità semestrale) - verifica impianti elettrici, luci di emergenza, interruttori generali corrente elettrica (con periodicità semestrale) - ispezione periodica ascensori (con periodicità biennale) - manutenzione ordinaria ascensori (con periodicità semestrale) - controllo e manutenzione delle attrezzature antincendio per la sede (con periodicità semestrale): <ul style="list-style-type: none"> • estintori; • impianto fisso di spegnimento CED; • idranti e manichette; • porte taglia fuoco; • valvole chiusura gas; • attacchi motopompa VVFF; • maniglioni antipanico - controllo e manutenzione delle attrezzature antincendio per la sede di (con periodicità semestrale) - verifiche e manutenzioni periodiche alle auto aziendali attraverso specifici contratti di manutenzione (verifiche meccaniche e stagionalmente degli pneumatici) - impianti di climatizzazione estiva ed invernale con specifico riferimento alla sicurezza e alla salute (sanificazione nei riguardi delle cariche batteriche e micotiche) • Quale misura di prevenzione anti-covid sono stati eseguiti interventi di pulizia e sanificazione periodica, con prodotti specifici, dell'intera UTA e dei terminali ventilconvettori, ogni 4 settimane. <p>L'operazione ha riguardato la pulizia e la sanificazione dei filtri, della batteria di scambio termico e la vaschetta di raccolta condensa.</p> <p>L'Azienda si è dotata di gruppi di filtri, per poter fare la sostituzione e la sanificazione di quelli rimossi per il loro successivo riutilizzo.</p>		

<p>Tutte le azioni sono state rivolte a garantire la massima qualità dell'aria indoor negli ambienti lavorativi e contrastare non solo la proliferazione del virus, ma anche di legionella, batteri, muffe, lieviti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifiche ispettive periodiche riguardanti gli impianti di messa a terra. • Controlli e verifiche manutentive Defibrillatore: • Controlli manutentivi, sostituzione placche e batterie <p>Esposizione a videoterminale</p> <p>- È proseguita anche nel 1900 l'azione di rinnovamento, con adeguamento al progresso tecnico, delle postazioni di lavoro ai Video terminali, comprendente dispositivi elettronici e arredi, al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori anche per gli aspetti di natura ergonomica.</p> <p>Ulteriori misure anti Covid</p> <p>- attenzione particolare è stata posta in questi mesi alla salute e sicurezza delle postazioni di lavoro del personale che svolge la propria attività dal proprio domicilio, con la fornitura degli strumenti adeguati.</p> <p>- il lavoro agile è stato attuato secondo la programmazione proposta dalle aree con la condivisione della Direzione e previa informativa sulla sicurezza dei Lavoratori (art. 22, c.1, della L. 22/05/17 n.81), fornita a tutti i Lavoratori, giovedì 12 marzo 2020.</p> <p>- l'Azienda si è inoltre dotata di dispositivi idonei per favorire le riunioni a distanza in modalità "videoconferenza".</p> <p>- promozione nei riguardi dei propri lavoratori della campagna per la vaccinazione antinfluenzale in Azienda a carico della stessa.</p> <p>- sempre a disposizione dei Lavoratori il servizio in convenzione per l'effettuazione, su base volontaria, dei test molecolari e antigenici.</p> <p>Spazi ristoro</p> <p>Individuati nel piano interrato gli spazi da dedicare a refettorio e zona ristoro.</p> <p>Coinvolgimento dei Lavoratori</p> <p>Pianificati interventi volti a favorire il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i lavoratori attraverso la conduzione di regolari riunioni tra responsabili e collaboratori e fra le diverse aree dell'Organizzazione. Revisione dei mansionari</p>		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

6.2 Programma di miglioramento mantenimento – azioni da attuare

Programma di miglioramento mantenimento Misure da attuare nell'anno 1901	Data di attuazione - incaricati dell'intervento	Eventuali strumenti di supporto
<p>Sicurezza degli impianti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel rispetto protocollo delle scadenze, i controlli e le verifiche periodiche riguarderanno: <ul style="list-style-type: none"> - impianti di rilevamento e segnalazione antincendio e relative centraline generale e CED (con periodicità semestrale) - verifica impianti elettrici, luci di emergenza, interruttori generali corrente elettrica (con periodicità semestrale) - Ispezione periodica ascensori (con periodicità biennale) - manutenzione ordinaria ascensori (con periodicità semestrale) - controllo e manutenzione delle attrezzature antincendio per la sede (con periodicità semestrale): <ul style="list-style-type: none"> • estintori; • impianto fisso di spegnimento CED; • idranti e manichette; • porte taglia fuoco; • valvole chiusura gas; • attacchi motopompa VVFF; • maniglioni antipanico; - controllo e manutenzione delle attrezzature antincendio per la sede di località (con periodicità semestrale) - verifiche e manutenzioni periodiche alle auto aziendali attraverso specifici contratti di manutenzione (verifiche meccaniche e stagionalmente i pneumatici) - impianti di climatizzazione estiva ed invernale con specifico riferimento alla sicurezza e alla salute (sanificazione cariche batteriche e micotiche). - Quale misura di prevenzione anti Covid si proseguirà con gli interventi di pulizia e sanificazione periodica, con prodotti specifici, dell'intera UTA e dei terminali ventilconvettori, ogni 4 settimane. • Verifiche ispettive periodiche riguardanti gli impianti di messa a terra: • Controlli e verifiche manutentive defibrillatore: • Controlli manutentivi • Sostituzioni placche/elettrodi • Sostituzioni batterie <p>Esposizione a videoterminale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continuerà anche nel 1901 l'azione di rinnovamento con adeguamento con al progresso tecnico delle postazioni di lavoro ai Video terminali (anche da remoto in occasione di lavoro agile o smart working), che riguarderà dispositivi elettronici e arredi, al fine di migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori anche per gli aspetti di natura ergonomica. <p>Stress lavoro correlato</p> <p>Il processo di aggregazione associativa ha comportato e comporterà, una revisione dell'intera organizzazione sia per quanto attiene le sedi operative, sia per l'organigramma funzionale e lavoristico; il mansionario verrà ridefinito.</p> <p>Misure anti Covid</p> <p>Esecuzione del tampone antigenico su base volontaria ai dipendenti, al rientro da periodi di ferie – screening.</p>		

7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

7.1. Attività formativa svolta

Tutti i lavoratori che operano nella sede di *località*, compresi stagisti e tirocinanti, hanno ricevuto di una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali , organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione dell'*Azienda*.

I piani formativi sono stati progettati in conformità all' Accordo Stato-Regioni del *01 gennaio 1900*, che disciplina la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In tutte le Società del gruppo viene adottata una procedura finalizzata alla verifica dell'efficacia della formazione che comprende test di verifica sia al termine di ciascun intervento formativo sia periodicamente, in momenti successivi. Il riassunto di tutta la formazione ricevuta dai lavoratori con le prossime scadenze viene riportato nel "protocollo della formazione e delle scadenze" (allegato 2).

In particolare, i piani formativi per i lavoratori (anche nel caso di nuove assunzioni) si articolano in:

- a) corsi di formazione generale, aventi una durata di 4 ore, comuni a tutti i lavoratori (ad eccezione dei dirigenti per la sicurezza); il modulo formativo ha i seguenti contenuti:
 - Il quadro generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con l'emanazione del D.Lgs. 81/08:
 - concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale.
 - La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
 - Incidenti e infortuni mancati.
 - Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali .
 - Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
- b) corsi di formazione sui rischi specifici delle mansioni proprie dei lavoratori, aventi una durata di 4 ore.

Il modulo formativo prevede un approfondimento, subordinato alla VdR, di

tutti i rischi legati alle mansioni: videoterminali, microclima, elettrico, incendio, movimentazione dei carichi, stress lavoro correlato, uso auto aziendali, visite aziendali presso associati, attività in luoghi temporanei, ecc. Nel modulo vengono trattate tutte le misure adottate e da adottare per garantire il miglioramento nel tempo delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

- c) corsi di aggiornamento quinquennali, rivolti a tutti Lavoratori, della durata di 6 ore.
- d) corsi di formazione di guida sicura, rivolti a tutti i lavoratori della *Azienda* e delle società controllate e collegate che, durante le attività lavorative, fanno uso delle auto aziendali o personali. Il corso di guida sicura, della durata di 4 ore ha sviluppato i seguenti temi:
 - il contesto degli incidenti stradali per lavoro: dalla teoria alla pratica;
 - conoscere e migliorare il proprio stile di guida;
 - comportamenti “prudenti” alla guida;
 - problematiche assicurative e giuridiche.
- e) corso di formazione per Dirigenti della sicurezza avente una durata di 16 ore.

Il modulo formativo è articolato nel seguente modo:

- I principi generali del D.Lgs 81/2008, il quadro giuridico normativo;
 - La gestione e l’organizzazione della salute e sicurezza;
 - La comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
 - La formazione di aggiornamento quinquennale, rivolta ai Dirigenti.
- f) corso per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS – Modulo base avente una durata di 32 ore.
 - g) corso di base per addetti al primo soccorso aziendale di “gruppo B” dalla durata di 12 ore.
 - a) corso di base addetti all’antincendio aziendale di “rischio medio” durata di 8 ore.
 - b) corso di formazione per gli addetti alla manovra manuale di emergenza su impianti elevatori: Formazione teorica e pratica, riguardante gli impianti installati in sede, della durata di 3 ore, per gli addetti alle manovre di emergenza rivolte alle persone bloccate negli ascensori
 - c) corso di formazione specifica per lavoratori addetti all’utilizzo del defibrillatore della durata di 5 ore (corso BLSD – Basic Life Support early Defibrillation).

- d) corsi di aggiornamento e per nuove nomine di Addetti alle emergenze:
Formazione pratica di aggiornamento della durata di 5 ore per gli addetti all'antincendio:
Formazione pratica di aggiornamento della durata di 4 ore per gli addetti al primo soccorso:
Formazione di base per addetto al primo soccorso di nuova nomina:

7.2 Programma dell'attività formativa per l'anno

- a) Aggiornamento formativo rivolto a tutti gli addetti alla gestione delle emergenze di primo soccorso e utilizzo defibrillatore. Aggiornamento programmato per *gennaio 1900*.
- b) Aggiornamento formativo rivolto a tutti gli addetti alla gestione delle emergenze incendio.
- c) Aggiornamento programmato per *gennaio 1900*.
- d) Inserimento nella squadra addetti abilitati all'utilizzo del defibrillatore di addetto,
previa formazione di base abilitante BLSD.
- e) Corso di aggiornamento annuale per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS –avente una durata di 4 ore, programmato per *gennaio 1900*.

8. ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

È stato rilevato che nella struttura e nell'organizzazione non vi sono particolari problematiche legate alla salute e la sicurezza dei lavoratori: unicamente un infortunio in itinere e nessuna malattia professionale in atto.

Il medico competente in occasione della riunione annuale, di cui all'art. 35, D.Lgs 81/08, tenutasi in data *01/01/1900*, ha consegnato la relazione statistico epidemiologica sull'attività sanitaria (di cui all'allegato 6) al datore di lavoro, al RSPP e al RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata ed ha fornito indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.

9. ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DEL DVR

- Documento di Valutazione di alcuni rischi specifici, allegati in
 - Fascicolo 1: Rischio da esposizione al rumore (Titolo VIII, capo II, art. 190 del D.Lgs 81/08).
 - Fascicolo 2: Rischio per le lavoratrici in gravidanza ed allattamento (D.Lgs 151/01).
 - Fascicolo 3: Rischio da movimentazione manuale dei carichi (D.Lgs 81/08 - Titolo VI).
 - Fascicolo 4: Piano per la gestione delle emergenze: Incendio, Sanitaria, Sismica e Post chiusura per addette alle pulizie (art. 43 del D.Lgs 81/08).
 - Fascicolo 5: Rischio da esposizione ad agenti biologici (Titolo X, capo II, art. 271, D.Lgs 81/08); COVID 19 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus.
 - Fascicolo 6: Valutazione del rischio stress-lavoro correlato (art. 28 D.Lgs 81/08)
 - Fascicolo 7: Rischio da atmosfere esplosive (Titolo XI del D.Lgs 81/08);
 - Fascicolo 8: Rischio da esposizione ai videoterminali (D.Lgs 81/08, titoloVII).
 - Fascicolo 9: Documento unico per la valutazione dei rischi di natura interferenziale legati all'esecuzione di lavori in appalto/subbappalto contratti d'opera – DUVRI.
 - Fascicolo 10: Documenti contenenti le indagini strutturali riguardanti il fabbricato.
 - Fascicolo 11: Registro dei controlli antincendio (art. 6 DPR 151/2011).
 - Fascicolo 12: Certificazioni e documentazioni relative agli impianti.
- Allegato 1: Protocollo delle scadenze controlli impianti e presidi.
- Allegato 2: Protocollo della formazione e delle scadenze.
- Allegato 3: Test dell'efficacia nel tempo della formazione.
- Allegato 4: Protocollo (schede) per la registrazione e l'analisi dei “quasi infortuni”.
- Allegato 5: Protocollo delle scadenze sorveglianza sanitaria.
- Allegato 6: Relazione statistico epidemiologica sull'attività sanitaria.
- Allegato 7: Disposizioni per la concessione in uso delle sale.

- Allegato 8: Procedura di emergenza persone bloccate in ascensore.
- Allegato 9: Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.
- Allegato 10: Verbali delle riunioni annuali e sopralluoghi Medico Competente.
- Allegato 11: Nomine d’incarico funzioni di:
 - Responsabile servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ;
 - Medico competente (MC);
 - Addetti alle squadre antincendio, primo soccorso aziendale, BLSD (AGE);
- Verbale di elezione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Contratti d’appalto per lavori continuativi e a chiamata per la Sede Centrale di *località*, riguardano le seguenti ditte:
 - *Azienda 1* (manutenzione e gestione impianti climatizzazione)
 - *Azienda 2* (impresa di pulizie)
 - *Azienda 3* (manutenzione impianti elettrici);
 - *Azienda 4* (manutenzione impianti antincendio e antintrusione)
 - *Azienda 5* (manutenzione giardini);
 - *Azienda 6* (manutenzione e ascensori ordinaria);
 - *Azienda 7* (servizio catering);
 - *Azienda 8* (strutture informatiche)

Tutti i processi di valutazione dei rischi sono stati eseguiti dal Datore di Lavoro della Azienda e, dai Datori di Lavoro delle Società controllate e collegate, con la stretta collaborazione del RSPP e del RLS e con la condivisione del Medico Competente.

località, data *

Datore di Lavoro della Azienda

Direttore Generale della Azienda

Direttore Operativo per la sede di *località* della Azienda

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del gruppo

Medico Competente per i Lavoratori della sede di *località* della *Azienda*

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza del gruppo

(* Tutte le persone firmatarie attestano che la data riportata nel presente documento, composto da n° n pagine, è “ data certa “ come previsto nell’art 28 comma 2 del DLgs. 81/2008.)

ISO 45001 E I VANTAGGI COMPETITIVI PER LE AZIENDE DI SERVIZI *a cura di Chiara Morlacchi e Paolo Salza*

Con il percorso proposto nel PROGETTO SICUREZZA CSIT/CNCT si evince che, con il supporto di strumenti semplici e comprensibili, tarati sulle caratteristiche di aziende di servizi contraddistinte da rischi medio/bassi, è possibile promuovere un percorso di accompagnamento alla certificazione ISO 45001.

La norma ISO 45001 si applica a qualsiasi tipologia di organizzazione, sia essa manifatturiera o di servizi. L'importante per poterla applicare in maniera corretta è analizzare attentamente la singola realtà operativa, in modo da poter inquadrare in maniera idonea e definita i singoli rischi e permettere di stilare prassi documentate che risultino subito immediate e chiare sia per il Datore di Lavoro sia per i Lavoratori.

Grazie all'analisi puntuale effettuata dai colleghi nello sviluppo del PROGETTO SICUREZZA CSIT-CNCT, e grazie soprattutto alla loro familiarità con la tipologia di aziende alle quali il progetto è destinato, è stato possibile mettere a disposizione di tutte le aziende interessate uno schema di riferimento, agile e completo, che consentirà un rapido processo di analisi ed identificazione dei rischi.

Mediante l'applicazione di questo schema, sarà possibile sviluppare un'analisi dei rischi "guidata" e focalizzata sulla reale attività svolta, e da questa potranno emergere prassi documentate che permetteranno di indicare modalità operative chiare e comprensibili sia per il Datore di Lavoro sia per i Lavoratori.

Quali benefici potrebbe portare una certificazione per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori? Tra gli aspetti fondamentali: un miglioramento del morale dei lavoratori; il maggiore impegno dei vertici aziendali a migliorare le performance di salute e sicurezza sul lavoro; la capacità di soddisfare gli obblighi legali e normativi dell'organizzazione ed un miglioramento dell'immagine e della reputazione delle imprese sempre più importante anche nell'ambito dei servizi. Le aziende di servizi che vorranno certificarsi potranno essere quindi riconosciute dal mercato come virtuose puntando a un sistema organizzativo che favorisce la diminuzione del numero di incidenti e la continuità del business quindi focalizzandosi su asset preziosi quali:

- la sicurezza e di salute dei lavoratori, migliorando i profitti dell'azienda concentrandosi sui vantaggi a lungo termine;
- il puntuale mantenimento della conformità ai requisiti legali in maniera più semplice e strutturata che non si limita a prevenire lesioni più o meno gravi ai dipendenti ma anche identificando uno strumento univoco per la gestione del

Rischio anche legato alla catena di fornitura (contractors e fornitori)

- la possibilità di partecipare a bandi e gare pubbliche, ove richiesta tale certificazione;
- la riduzione dei premi INAIL e costi assicurativi inferiori: se diminuisce il rischio di infortunio, infatti, spesso si riducono anche le spese legate all'assicurazione aziendale dato che i rischi generali risultano minori;
- i risparmi economici, relativi a riduzioni applicabili in ambiti specifici (ad esempio riduzioni dei costi del personale a seguito del miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori, riduzione dei costi per la gestione degli infortuni, ecc.);
- l'aumento della motivazione e del coinvolgimento dei lavoratori, abbattendo ad esempio il tasso di turn over e potenziando l'attrazione dei talenti verso l'organizzazione.



CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

VIA BARBERINI, 3 - 00187 ROMA

TEL. +39.0642020950 | +39.0642016386

info@confindustriasi.it | www.confindustriasi.it